(in)GIUSTIZIA
Parola alla Difesa

CAMERA PENALE DI COSENZA
"Avvocato Fausto Gullo"

Lunedì 7 aprile 2025 - Anno II - Numero 1 - Direttore Responsabile: avv. Antonio Sanvito

RIVISTA EDITA DALLA CAMERA PENALE DI COSENZA *"AVVOCATO FAUSTO GULLO"*

Redazione: avvocati Alessandra Adamo, Valentina Spizzirri, Domenico Caputo, Angelo Nicotera, Gabriele Posteraro, Pietro Sammarco, Sergio Sangiovanni, Francesco Santelli, Roberto Le Pera.

Comitato Scientifico: prof.ssa Maristella Amisano, prof. Ugo Adamo, prof. Domenico Bilotti, prof. Giampiero Calabrò, prof. avv. Claudio De Luca, prof. avv. Alessandro Diddi, prof. avv. Vincenzo Ferrari, prof. avv. Giovanni Maria Flora, prof. avv. Oliviero Mazza, prof. avv. Flavio Vincenzo Ponte, prof. avv. Renato Rolli, avv. Ornella Nucci, avv. Antonio Baffa, avv. Vincenzo Belvedere, avv. Sergio Calabrese, avv. Nicola Carratelli, avv. Giuseppe Falcone, avv. Marcello Manna, avv. Oreste Morcavallo, avv. Maurizio Nucci, avv. Pietro Perugini, avv. Pierluigi Pugliese.

Oltre le mura

RIPENSARE LA PENA DETENTIVA

avv. Antonio Sanvito

Il tema del carcere solleva interrogativi profondi e complessi e rappresenta un nodo cruciale nel dibattito contemporaneo sulla giustizia e la sicurezza sociale.
La sua storia si perde nel tempo, mentre l'istituzione carcere, nelle funzioni di vera e propria pena, come la conosciamo oggi, nasce e rappresenta una storica conquista sociale, la quale andava a sostituire pene e punizioni, quasi sempre, corporali e pubbliche, dirette a potenziare l'effetto deterrente attraverso la loro crudeltà e umiliazione sociale.
Il carcere, o meglio la prigione, pertanto, sopperiva alla mera funzione transitoria di custodire il prigioniero prima della celebrazione del processo e dell'eventuale esecuzione della pena.
La pena intesa quale momento (anche) di rieducazione e correzione inizia ad essere proposta già durante l'illuminismo, ma trova terreno fertile soprattutto tra il XVIII ed il XIX secolo, a causa e grazie alle profonde trasformazioni sociali e culturali, conseguenze delle massicce migrazioni di massa della popolazione rurale nelle città, verificatesi, soprattutto, durante la seconda rivoluzione industriale.
Tali sconvolgimenti necessitavano di mezzi di controllo della popolazione che servissero anche da momento educativo (oggi potremmo definirlo) alla legalità, ma che, in realtà, servivano solo ad impartire ordini e ricevere obbedienza.
Il carcere, in tale contesto, diviene un dispositivo di potere che disciplina e controlla il corpo e la mente del detenuto, così Michel Foucault, in "Sorvegliare e punire", non molto distante dall'ipotetico carcere ideale, il "panopticon", progettato dal filoso e giurista Bentham, che con la sua particolare architettura consente l'osservazione costante, ad opera di un unico sorvegliante, di ogni aspetto della vita (prigionia) dei detenuti.
Tale struttura era immaginata di forma circolare, dove ubicare i detenuti, con una torre centrale occupata dal sorvegliante. I detenuti, in tale carcere, potevano essere osservati singolarmente e nel loro complesso, ma sempre senza che avessero una percezione precisa di tale controllo.
È l'espressione di un potere che si insinua in ogni aspetto della vita carceraria, che però non produce necessariamente rieducazione, ma che, anzi, genera, quasi sempre, alienazione, risentimento, esclusione

segue



IL PRIMATO DELLA LEGGE NELLE PAROLE DEL PROCURATORE GENERALE DELLA CASSAZIONE DOTT. LUIGI SALVATO
avv. Giuseppe Falcone
già Consigliere di Cassazione
pag.3

L'INFORMAZIONE INTERDITTIVA ANTIMAFIA
avv. Oreste Morcavallo
Presidente emerito COA di Cosenza
pag.5

CARCERE, LA VERGOGNA ITALIANA
prof. avv. Alessandro Diddi
Cattedra di Diritto Processuale Penale, Università della Calabria
pag.6

CARCERI, SEMPRE PIÙ LUOGHI DI DISPERAZIONE
avv. Alessandra Adamo
Vice Presidente della Camera Penale di Cosenza
prof. Ugo Adamo
Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università della Calabria
pag.9

UNA GIUSTIZIA PIÙ EQUILIBRATA E GARANTISTA
avv. Gaetano Scalise
Presidente emerito Camera Penale di Roma
pag.11

AVANTI TUTTA!
avv. Ornella Nucci
Presidente emerito del COA di Cosenza
pag.11

DETENZIONE FEMMINILE IN ITALIA
avv.ta Marina Pasqua
Penalista
pag.12

DAL GIUSTO AL "FINTO" PROCESSO
avv. Francesco Calabrò
Penalista
pag.15

L'UOMO OLTRE LE SBARRE
avvocati: Antonella Rizzuto, Erika Rodighiero, Rossana Bozzarello, Nicoletta Grandinetti, Annunziata Paese, Paolo Viceconte, Giorgio Loccisano, con la Coordinatrice degli Osservatori della CP di Cosenza, Avv. Valentina Spizzirri
Osservatorio "Cacere, Diritti e Società" della Camera penale di Cosenza
pag.16

RIFLESSIONI IN TEMA DI SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI
avv. Roberto Le Pera
Presidente della Camera Penale di Cosenza
pag.18

Oltre le mura

RIPENSARE LA PENA DETENTIVA

segue dalla precedente

sociale, disuguaglianze, marginalità, nonché offre terreno fertile per lo sviluppo della (sub)cultura criminale. Secondo Foucault, addirittura, chi gestisce il potere ha esportato tale metodo al di fuori delle carceri estendendo la sorveglianza ad ogni aspetto della società, poiché il controllo, ovvero anche solo la possibilità di essere in ogni momento controllati, tende all'autodisciplina, ma soprattutto serve a gestire la società a plasmare, prima, ed uniformare, dopo, i comportamenti e a celare le diseguaglianze.

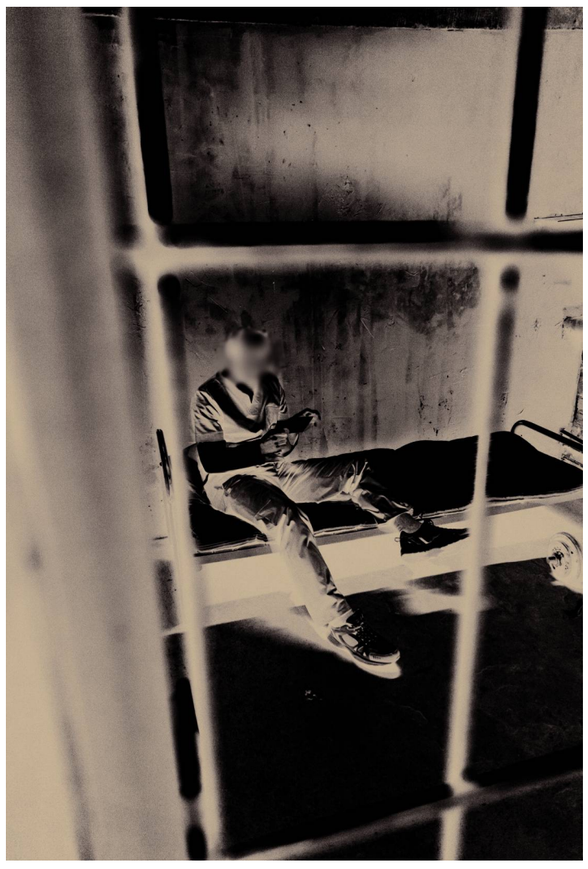
Se il carcere, pertanto, quasi due secoli addietro, ha rappresentato un'importante conquista sociale, oggi possiamo ancora considerarlo la soluzione per combattere il crimine?

Ha senso, visti i risultati, attribuire alla pena, tramite il carcere, funzioni retributive e preventive?

Sono stati davvero posti in essere tutti gli strumenti per svolgere la fondamentale funzione rieducativa?

La questione relativa all'efficacia del carcere come strumento di contrasto alla criminalità è al centro di un acceso dibattito giuridico, poiché l'istituzione carceraria, storicamente considerata un pilastro della punizione e della protezione sociale, manifesta sempre più evidenti segni di debolezza.

La privazione della libertà quale funzione retributiva, ancora oggi, rappresenta una mera vendetta sociale, quale funzione preventiva non dissuade dal reato, anzi ne favorisce la recidiva, e quale funzione rieducativa, tanto per fattori pratici, quali il sovraffollamento e la mancanza di programmi efficaci, quanto per la disapprovazione sociale che marchia a vita il detenuto, non è mai riuscita nel suo intento di riabilitazione e reintegrazione. Tutti indicatori che sollevano interrogativi sulla validità del modello attuale e che spingono verso una revisione critica delle finalità del sistema penale e richiedono una valutazione approfondita delle opzioni alternative, al fine di ripensare le strategie di intervento in materia di giustizia.







Non solo, l'esperienza ed i dati empirici dimostrano che il carcere è un luogo di sofferenza, di emarginazione sociale del detenuto ed anche della sua famiglia.

È il luogo in cui nascondere, alla comunità, un suo stesso spaccato, perché è più comodo e semplice per chi lo deve gestire e perché è la stessa società che tende a non voler vedere, a non voler conoscere questa triste "fetta di vita" o "slice of life", come si usa indicare le rappresentazioni teatrali.

Eppure è la stessa società ad avere importanti responsabilità, quantomeno per non aver posto in essere le condizioni per la prevenzione della criminalità - quali, in particolare, la lotta alla povertà, alla disoccupazione, all'esclusione sociale e alla discriminazione - e per il sostegno dei detenuti in uscita così da facilitare il loro reinserimento nel mondo del lavoro, della famiglia e della comunità.

E se il crimine è un fenomeno complesso - con radici che affondano in fattori sociali, economici, psicologici e culturali - la riabilitazione, il reinserimento sociale sono percorsi che non possono essere affrontati in solitario dal singolo, perché richiedono il necessario sostegno e coinvolgimento dell'intera comunità.

È certamente possibile andare oltre il carcere garantendo sicurezza pubblica, tutela della vittima del reato e riabilitazione e reintegrazione del reo, ma siamo pronti ed abbiamo la volontà di affrontare tale percorso?

Andare oltre il carcere non significa abolire la pena, ma ripensarla per un cambiamento epocale, paragonabile all'abolizione delle pene corporali, che potrebbe realisticamente raggiungere l'obiettivo di realizzare un sistema di giustizia davvero capace di rieducare, riparare, reinserire e, pertanto, prevenire.

IL PRIMATO DELLA LEGGE NELLE PAROLE DEL PROCURATORE GENERALE DELLA CASSAZIONE DOTT. LUIGI SALVATO

avv. Giuseppe Falcone

Non capita spesso di leggere riflessioni così importanti come quelle fatte dal Procuratore Generale della Cassazione, dr. Luigi Salvato, nell'interventosvolto il 24.01.2025, in sede di inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2025.
Una prima riflessione che merita di essere sottolineata è costituita dal riconoscimento che l'alto Magistrato ha fatto di ""....segnali di una crisi di fiducia nella Magistratura preoccupante perché investe uno dei capisaldi dello Stato costituzionale di diritto"". Ha poi aggiunto che la fonte della legittimazione del potere giudiziario non sta nel consenso, ma ""si radica nella legalità, nell'autorevolezza nello stabilire la verità giudiziaria, attestata dalla motivazione dei provvedimenti che, all'esito di un giusto processo, danno applicazione alla legge"".
Una seconda considerazione è nel senso che: ""La nozione di legge posta dall'art. 101 della Costituzione ha assunto un nuovo significato, ma di questa ne è stato confermato il primato. La scelta insita nell'interpretazione presuppone un quadro di diritto positivo che va letto nel miglior modo possibile, ma che preesiste alla decisione, non ha efficacia creativa"".
In queste parole la legge assume un ruolo centrale ed insostituibile nella funzione giurisdizionale, mentre spesso in questi ultimi anni questo ruolo lo ha assunto l'interpretazione della legge fatta dal giudice, interpretazione che ormai non è più solo quella letterale e logico-sistematica, ma è anche quella costituzionalmente orientata, ed è anche quella unionale, poiché oggi per molte problematiche bisogna confrontarsi con quanto emerge dal sistema dell'Unione Europea. In questo modo, negli ultimi tempi, tra fonti che si accavallano, e creatività del Giudice, la prevedibilità dei risultati è sensibilmente ridotta, per cui la fiducia nella giurisdizione automaticamente è scesa a livelli che forse mai erano stati raggiunti. C'è, quindi, da recuperare innanzitutto la fiducia tentando di ridare al diritto positivo il valore che esso deve avere per garantire un po' di certezza e di prevedibilità. Negli ultimi tempi il diritto positivo ha perso di valore e spesso le decisioni sono state fatte sulla base dei principi, con un evidente svilimento del valore della legge.
In materia penale, in verità, il percorso di recupero è già avviato da un po' di tempo, almeno a partire dalla sentenza n. 98/2021 nella quale la Corte Costituzionale ha assunto una posizione molto netta nella parte in cui ha adottato un approccio legalistico, valorizzando il testo della legge, e quindi il limite del dato testuale. La Corte ha ricostruito i diversi criteri interpretativi, ma ha ribadito la primazia del criterio letterale, o meglio il limite dato dal testo della legge, rispetto al criterio teleologico e sistematico. Ogni tentativo ermeneutico trova un limite nella lettera della legge anche al cospetto di legittime istanze di tutela. E', insomma, il testo della legge, e non già la sua successiva interpretazione ad opera della giurisprudenza, che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa le conseguenze sanzionatorie delle sue azioni, sicchè non è possibile che la sanzione penale possa colpirlo per fatti che non emergano dalle parole usate dal legislatore.
Negli altri settori del diritto, però, la situazione non è affatto semplice poiché le nuove fonti del diritto consentono, se non in qualche modo impongono, risultati nuovi rispetto al passato. Epperò, proprio con riguardo al diritto unionale c'è a mio avviso una forte criticità che deriva dal fatto che i Paesi della Comunità Europea non sono riusciti a darsi una Costituzione, poiché si ricorderà che due Paesi hanno bloccato il percorso virtuoso che sembrava potesse fornire uno strumento che avrebbe potuto provocare ben altri sviluppi. Oggi ci rendiamo conto che l'Europa versa in una situazione di crisi profonda ed ha grosse difficoltà ad avere un ruolo significativo non solo per i Paesi che aderiscono all'Unione (tanto è vero che sono sorti i c.d. sovranismi, che sono il contrario della Unione Europea), ma anche per i rapporti con il resto del mondo (dovendo l'Europa prendere atto di scelte fatte non perché siano più giuste razionalmente o storicamente, ma perché espressione della maggiore forza militare ed economica). La mancanza di una Costituzione ovviamente non è un fatto formale ed occasionale, ma è il risultato della mancanza di sentimenti comuni attorno all'idea maturata dai fondatori della Comunità Europea (subito dopo la fine della seconda guerra mondiale) di unire e di perseguire i valori che l'Europa occidentale ha accomunato nei secoli, dopo la cultura Greca e la cultura Romana, e la cultura Rinascimentale. Forse anche per questo emerge prepotente la mancanza di una Costituzione, poiché in essa ci sarebbe stato non solo il passato (nel senso che essa sarebbe stata non solo la sintesi della nostra storia e dei nostri valori), ma anche il futuro perché avrebbe delineato le direttrici dello sviluppo, di ciò che avremmo potuto e dovuto essere una volta che si sono superate ormai da tempo le barriere dei confini che soprattutto in Europa hanno determinato per tanti secoli tante guerre. Si possono fare tutti i Regolamenti e le Direttive che si vuole, ma si resta sempre nel particolare, così come si possono fare a livello di Corte di Giustizia tutte le sentenze che si vuole (con l'illusione quasi sempre che scrivendo molte pagine si giustificano meglio le soluzioni che si rappresentano come giuste), poichè resta sempre il fatto insuperabile che la sentenza individua e disciplina solo situazioni specifiche, le rapporta alla norma, e ne stabilisce gli effetti. La sentenza opera sul particolare e non ha una idoneità strutturale a diventare uno strumento di carattere generale. Una volta si diceva che la legge, per essere tale, doveva avere i caratteri della novità, della astrattezza e della generalità. Oggi, invece, spesso la legge sembra un provvedimento amministrativo, senza pretese di durata nel tempo o di generalità. Eppure la legge si consolida nel tempo, poichè ci deve essere la possibilità di conoscerla in tutta la sua portata per poterla condividere più a fondo. Forse proprio per la mancanza di una legge fondamentale, la Corte di Giustizia ha assunto un ruolo creativo del diritto. Epperò, essa non è riuscita a creare uno zoccolo duro condiviso, anche perché il sistema dello stare decisis appartiene alla tradizione anglosassone, e non alla cultura dei Paesi quali l'Italia, la Francia, la Germania, la Spagna, ove la tradizione è basata sul diritto positivo. Peraltro, da quando si è incominciato a parlare di Giudice creativo, si è sottovalutato che il diritto giurisprudenziale è un fenomeno che normalmente si subìsce perché costituisce una forma di terza via (normalmente il Giudice creativo non accetta né la tesi dell'attore, né quella del convenuto, che in qualche modo sono entrambe basate sulla norma di diritto positivo, ma cerca attraverso l'interpretazione creativa una terza via). Questo fenomeno lo subiscono le parti in causa e lo subiscono coloro che si dovranno misurare con esso, anche al di fuori del processo, nella regolamentazione delle loro situazioni giuridiche in una situazione di incertezza. Questo aspetto spesso è sfuggito nella vicenda del diritto creativo, che pure è ormai diffuso in tanti settori dell'ordinamento. Oggi che stiamo vivendo un momento di grandi cambiamenti repentini ci rendiamo forse conto del valore della legge come punto di riferimento più solido, più affidabile in quanto conosciuto e conoscibile. Paolo Ferrua in un intervento (su "il dubbio" del 28 agosto 2024) ha scritto un articolo dal titolo emblematico "Le sentenze creative dei giudici stanno minando l'autorità della legge", e poi ne ha scritto un secondo (il 29.11.2024) dal titolo altrettanto significativo "Ma la Corte di giustizia UE non deve trasformarsi in un giudice legislatore". Anche questo è un segno importante della sfiducia che si è già formata e che difficilmente sarà eliminata se non si offrono dei cambiamenti che siano in grado di apprezzare il ruolo della legge, come strumento conosciuto e conoscibile che regola i rapporti umani.
Un esempio di quanto è avvenuto in materia tributaria almeno in due occasioni offre la possibilità di segnalare quanto questo fenomeno può incidere in negativo proprio nel concetto di sacralità della legge. Il primo esempio è costituito dal fatto che l'art. 20 del DPR n. 131/86 in tema di registro fino ad un certo punto, per certi atti, è stato letto per come doveva essere letto, e cioè che in alcune situazioni (per fatti compiuti nell'ambito di grosse imprese) si applicava l'imposta fissa (200 euro), mentre da un certo punto in poi è cambiata l'interpretazione e si è sostenuto in giurisprudenza che si sarebbe dovuta applicare l'imposta proporzionale (spesso per somme molto, molto alte). E' intervenuto

segue

IL PRIMATO DELLA LEGGE NELLE PAROLE DEL PROCURATORE GENERALE DELLA CASSAZIONE DOTT. LUIGI SALVATO

segue dalla precedente

il legislatore a fine 2017 per spiegare meglio la norma, confermando la sua idea originaria che portava all'imposta fissa, e rendendone più agevole la lettura, proprio per evitare sbandamenti. La giurisprudenza ha sostenuto, però, che quella norma si applicava solo per il futuro, sicchè tutte le cause pendenti non avrebbero goduto della spiegazione che aveva fatto il legislatore con una legge. E' così accaduto che il legislatore è stato costretto a fare una nuova legge per stabilire espressamente che quella norma aveva natura di interpretazione autentica, per cui era retroattiva. A quel punto la norma è stata rimessa alla Corte Costituzionale che, ovviamente, ha confermato la volontà del legislatore. La vicenda, però, non è finita lì perché la Cassazione ha rimesso gli atti alla Corte di Giustizia, che ha dichiarato il ricorso irricevibile. Oggi, sembra che il problema sia stato risolto con il primato della legge. Epperò, la fiducia (soprattutto delle grandi imprese estere) inevitabilmente si è ridotta e ormai da molti anni sono pochi quelli che vengono ad investire in Italia verosimilmente anche a causa elle incertezze dovute alla creatività del giudice soprattutto nell'ambito delle situazioni economiche. Il secondo esempio è recentissimo e riguarda il valore del giudicato penale di assoluzione per i reati tributari. Dal 1980 al 2000 c'è stata una norma che assegnava al giudicato penale in questa materia valore per i fatti materiali accertati e nessuno in quel tempo si è posto il problema se il giudicato valeva per imposte, sanzioni ed interessi, o solo per le sanzioni. Poi nel 2000, quando è stato introdotto il nuovo sistema penale tributario con il D.Lgs. n. 74/2000) il legislatore ha abrogato quella norma perché ha voluto un sistema del doppio binario, con processi autonomi che si svolgessero senza interferenze. Dopo 24 anni, il legislatore ha pensato di tornare al passato e di creare un coordinamento tra i due processi, sicchè ha sostanzialmente reintrodotto il valore del giudicato penale, quanto ai fatti accertati. Nella prima fase (negli ultimi mesi del 2024) la giurisprudenza non ha operato alcun distinguo (tra imposte, sanzioni ed interessi) ed ha applicato il giudicato in maniera completa. Poi, il 14 febbraio del 2025 la Cassazione ha depositato la sentenza n. 3800/2025 nella quale -in via di interpretazione- ha modificato l'orientamento spiegando che il giudicato penale valeva e vale, nel processo tributario, per le sole sanzioni, poiché non può coprire le imposte e gli interessi, che restano assoggettati alla valutazione del Giudice tributario. Dopo qualche giorno il Sole 24 Ore ha auspicato che il contrasto sorto all'interno della Sezione tributaria venga composto dalle Sezioni Unite, ed ha anche ritenuto che sarebbe opportuno che intervenisse il Legislatore a chiarire il suo pensiero. Resta, ovviamente, il problema se sia possibile, in un sistema che la Costituzione ha voluto ancorato al principio della legalità (e quindi al principio irrinunciabile del primato della legge), che una cosa così rilevante (copertura del giudicato per sole sanzioni, o per imposte, sanzioni ed interessi) possa formare oggetto di una interpretazione.

Senza dire, infine, che in materia tributaria c'è la riserva di legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione, che dovrebbe rafforzare la lettera della norma come avviene nel penale (sulla base delle argomentazioni esposte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.98/2021). Evidentemente, però, l'art. 23 è rimasto abbastanza estraneo alla nostra cultura giuridica, tanto che tale norma difficilmente si trova citata nelle sentenze tributaria, mentre si trova citato spesso l'art. 53 della Costituzione. Anche le norme dello Statuto del contribuente non hanno avuto grande fortuna poiché sono state spesso ridimensionate. Diversa è stata, invece, la sorte dello Statuto dei lavoratori, che in qualche modo ha modificato il costume e anche il ruolo del diritto del lavoro. Alcune garanzie dello Statuto del contribuente (quelle ad esempio contenute nell'art. 12, che disciplina le verifiche) è stato interpretato sempre in maniera estremamente riduttiva ed è stato molto ridimensionato e nei suoi 24 anni di vita non è servito a cambiare la mentalità. Il rapporto tra chi subisce una verifica e chi la fa è rimasto quello che c'era prima dello Statuto, il cui valore non è stato evidentemente recepito (come invece è accaduto nel caso dello Statuto deli lavoratori). E questo è tanto vero che il 6.2.205 è intervenuta la Corte di Strasburgo, nella sentenza Italgomme, per rilevare che le norme sulle verifiche, la prassi e l'interpretazione fatta, assegnano in Italia ai Verificatori un potere quasi illimitato che ha fatto configurare ai giudici di Strasburgo la violazione dell'art. 8 della CEDU, e li ha spinti a chiedere all'Italia di modificare le norme che riguardano gli accessi e le verifiche in senso più garantista. Proprio sulla base di quanto sin qui è stato esposto, assume allora un valore enorme la riflessione del Procuratore Generale della Cassazione, che ha scritto con una espressione piena di significato che il quadro di diritto positivo "preesiste alla decisione", ed ha scritto anche di una tensione "...a fare prevalere Dike su Nomos nel convincimento, non solo interno alla magistratura, che il giudice debba fare di tutto per dare la soluzione più "giusta", anche forzando le fonti". Ed ha aggiunto molto significativamente che ""La centralità della giurisdizione è stata scambiata in qualche caso con l'avvento di una nuova etica pubblica e forse, purtroppo, qualche magistrato lo ha creduto, giungendo talora a forzare il principio di legalità, anche sulla scorta del consenso, con il rischio di una sorta di populismo giudiziario. La Magistratura deve dimostrarsi consapevole dell'essenzialità del proprio ruolo con umiltà, senza improprie finalità di redenzione sociale"". Nel 2002 è stato scritto il libro "il giudice sovrano", da Robert H. Bork con riferimento soprattutto alla situazione americana (il libro è stato pubblicato in Italia da "liberilibri" nel 2006, a cura di Serena Sileoni). Nella seconda di copertina del libro di Bork è stato scritto significativamente che ""Il "giudice legislatore" è una realtà a cui i cittadini delle moderne democrazie sembrano essere assuefatti. L'affermazione del diritto pretorio -ovvero quello confezionato dalla magistratura- e la giustizia costituzionale che sempre più interviene a interpretare "creativamente" le leggi hanno contribuito a un progressivo trasferimento di potere dai parlamentari ai giudici. Robert Bork denuncia i rischi che lo Stato di diritto corre per la traslazione dell'autorità legislativa verso organismi non eletti dal popolo, dunque non rappresentativi e politicamente irresponsabili, oltre che non sottoposti a controlli istituzionali. In particolare, dall'indagine dell'Autore sulle Corti supreme statunitense, canadese e israeliana, e sulle Corti internazionali europee, emerge evidentissima la incontenibile attività creativa del diritto da parte di una casta giudiziaria che assume i connotati del dispotismo"". Il problema di fondo, allora, è sempre quello, di chi deve avere la prevalenza, se la legge (che pone la regola astratta valida per tutti, anche per chi non la condivide), o se il Giudice che interpreta la legge in una ottica creativa. E' intuitivo pensare che in una democrazia liberale (quale è stata quella conosciuta soprattutto dopo la seconda guerra mondiale dai popoli che hanno goduto delle libertà fondamentali e dei diritti umani), il primato non può che appartenere alla legge, poiché solo la legge è l'espressione della sovranità popolare, che caratterizza il sistema democratico.

E perché ciò possa avvenire in maniera normale sono previste (e dovrebbero essere rafforzate ulteriormente) procedure di formazione della legge molto rigorose poiché la legge, una volta formata, vincola tutti. Anche sotto questo aspetto, forse è opportuno fare una riflessione su come l'uso continuo e diffuso del decreto legge in Italia ha contribuito molto negativamente nella stessa idea che in passato si aveva della maestà della legge, alla cui formazione contribuivano tanti soggetti di diversa estrazione e con diversi ruoli. Il Parlamento da qualche tempo si limita a ratificare le scelte che fa il Potere Esecutivo. Forse anche questo ha contribuito alla attenuazione della sacralità della legge, ed ha favorito il fenomeno della interpretazione creativa. E anche per questo problema, il Procuratore Generale ha scritto che "La fiducia non si recupera senza l'opera del Parlamento, al quale spetta attuare i diritti costituzionalmente garantiti, dare tempestive risposte ai bisogni della società, nei confini fissati dalla carta, mediante leggi ragionevoli, chiare ed inequivoche e perciò vincolanti nei confronti della magistratura".

Sandro Corbino, romanista di fama internazionale, e già Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro per molti anni, ha scritto il 12.02.2025 sulla Sicilia di Catania cheda alcuni decenni si registra (già nelle università) un intervenuto abbandono ""della visione "scientifica" del diritto, che lo voleva espressione diuna riflessione esterna ad ogni operatore, affidata ad una classe di specialisti, che ne coltivassero lo studioe ne costruissero "le dottrine", definendone le configurazioni in relazione al consenso conseguito nell'ambito di quegli stessi studiosi. Se ne sta affermando una nuova. Attribuisce a chi è preposto a giudicare il compito di operare direttamente (in assoluta indipendenza) quella configurazione. E' una visione che ribalta una cultura giuridica almeno bimillenaria,

segue

IL PRIMATO DELLA LEGGE NELLE PAROLE DEL PROCURATORE GENERALE DELLA CASSAZIONE DOTT. LUIGI SALVATO

segue dalla precedente

che vedeva nel giudice un operatore libero di seguire il proprio diretto convincimento solo in assenza di orientamenti dottrinari già formulati e discussi"". A me pare che l'analisi di Corbino sia da sottoscrivere anche nelle virgole poiché affonda le sue radici in una conoscenza molto profonda della Storia e rappresenta molto bene al contempo quanto possa valere il metodo scientifico anche nelle materie giuridiche. Certo è che il metodo scientifico (sicuramente più valido in alcuni settori e meno valido in altri) ha fatto progredire l'umanità in termini di libertà, di uguaglianze, di benessere. Altrettanto certo, però, è il fatto che il metodo scientifico richiede molta pazienza, molta umiltà, molto senso del limite, molto confronto. Il confronto con l'esterno alla corporazione nella quale si vive e si opera è fondamentale per segnare con maggiore consapevolezza i confini del proprio agire, mentre la mancanza del confronto con l'esterno può condurre alla autoreferenzialità, ed ancora peggio a pensare, in perfetta buona fede, di dovere svolgere un ruolo missionario, quali custodi della virtù (cfr. Giovanni Fiandaca in I magistrati non sono i custodi della virtù, non diamogli un ruolo salvifico, in il Giornale di Sicilia, 13.03.2022). Bisogna essere grati al Procuratore Generale per le sue riflessioni, che costituiscono un segnale importante per tutti poiché la necessità di un recupero di fiducia nella sacralità della legge è avvertita molto di più in questo momento storico di cambiamenti repentini in direzioni che non sempre appaiono molto chiare. In verità il problema della fedeltà alla legge lo aveva avvertito molto bene già Cicerone, che ha scritto che dobbiamo essere schiavi della legge per essere uomini liberi. Ognuno ha, come è giusto che sia, la propria opinione sul ruolo della legge e sui suoi limiti (inevitabili, essendo un prodotto umano, confezionato in un dato momento storico). Penso però che questi limiti siano molto marginali rispetto alle soluzioni che la legge riesce a dare se le regole si sono consolidate nel tempo e vengono applicate con la consapevolezza dei limiti che ogni attività comporta. Almeno questa è la sintesi che posso fare per l'esperienza che ho vissuto come magistrato per circa 40 anni e come avvocato per circa 20 anni. La verità è che c'è stato sempre qualcuno che ha ritenuto che il ruolo del Giudice comporta in qualche misura anche la finalità di "redenzione sociale" di cui ha parlato il Procuratore Generale, sicchè forse la prima consapevolezza che bisognerebbe conquistare è che morale e diritto sono due cose distinte, anche nel momento della gestione delle regole, e che ognuno ha un suo ruolo che è diverso dal ruolo degli altri.

Tra penale ed amministrativo

L'INFORMAZIONE INTERDITTIVA ANTIMAFIA

avv. Oreste Morcavallo

Alla mia età, che definisco anfibologica o palindroma, per l'eterno dissidio tra biologia ed anagrafe, confesso l'ammirazione incondizionata per il ruolo del penalista. Non solo una branca del diritto, ma un mondo a sé, un' attività affascinante, coinvolgente ed esaltante con l'avvocato protagonista continuo e presente in una interlocuzione diretta con magistrato, procuratore, parti.
Il fascino deriva dalla tutela di diritti fondamentali dell' individuo, costituzionalmente garantiti, ma anche dall'oralità delle forme che postulano un'oratoria dotta e convincente, con una obbligata naturale versatilità, e la prontezza della replica all'accusa.
L'istituto del controllo giudiziario, introdotto dall'art. 34 bis del Codice antimafia, assegna al Tribunale penale - Sezione Misure di Prevenzione la decisione (con decreto) sulla ammissione della società o ditta attinta da informazione interdittiva antimafia al controllo giudiziario su disposizione dello stesso Tribunale o su istanza di parte (cd. controllo volontario).
Donde il peregrinare nei vari Tribunali penali e Corti d'Appello di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lombardia (Regioni che si contendono il primato delle interdittive).
Il controllo giudiziario volontario è un rimedio, introdotto dal Legislatore per saldare l'equilibrio tra due esigenze di rango costituzionale (sicurezza pubblica e libera economia), che consente la sospensione degli effetti della informazione interdittiva, consentendo all'impresa di proseguire l'attività ed i rapporti con la P.A.
Questo in un arco temporale limitato in cui l'attività viene monitorata dallo stesso Tribunale, attraverso un <<controllore>> nominato che relazione periodicamente.
Alla scadenza, se l'esito del controllo è positivo, la Prefettura rilascia informazione antimafia liberatoria, ritornando, così, l'impresa in bonis.
Le cennata norma e la sua concreta attuazione, presenta dubbi, difficoltà ermeneutiche, vuoti, contraddittorietà tutt'ora al centro di un continuo dibattito dottrinario e giurisprudenziale con la recente ordinanza del TAR di Reggio Calabria (n. 646 del 28.10.2024) di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la quaestio de validitate legis, ed in ispecie per il vuoto normativo che si crea alla fine del controllo sino al nuovo provvedimento del
Prefetto. Ma vi sono molte altre perplessità che si pongono all'attenzione del giurista; a partire dalla richiesta del controllo volontario del
titolare dell'impresa che, rivolgendo l'istanza al Tribunale penale, riconosce espressamente le infiltrazioni o le ingerenze mafiose nell'attività. E ciò mentre nel ricorso al TAR avverso l'informazione interdittiva, (la cui proposizione costituisce presupposto per il controllo), lo stesso imprenditore contesta la legittimità del provvedimento prefettizio, disconoscendo le motivazioni ed i rilievi a questo sottesi. Ed ancora. Si registra, inoltre, dalla prassi quotidiana, che spesso decisioni del Tribunale penale, che accertano la sporadicita o occasionalità della <<agevolazione> della impresa, contrastino nettamente con le decisioni del TAR e del Consiglio di Stato, che
affermino, invece, la piena legittimità di tutti i rilievi e delle motivazioni fondanti il provvedimento prefettizio. Ulteriore problematica si pone, poi, nel rapporto di durata dei due procedimenti (amministrativo e penale), nel senso che una decisione preventiva di rigetto del ricorso del TAR, in pendenza della decisione del Tribunale penale sul controllo, fa venir meno il presupposto richiesto dall'art. 34 bis della pendenza del giudizio amministrativo.
A ben vedere è una normativa che postula un intervento organico del Legislatore, dopo le recenti modifiche con l'introduzione del contraddittorio procedimentale e della prevenzione collaborativa.
Un intervento che possa definire il rapporto o coordinamento tra i due procedimenti, che il dictum dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (con le sentenze 7 e 8 del 2023), a mio avviso, non ha sopito e che possa dare certezze all'interprete ed al giurista, in un tema che impinge sullo status imprenditoriale, personale, sociale, familiare dell'individuo, con una soglia di punibilità ben lontana dai criteri penalistici e fondata solo su astratti concetti probabilistici introdotti dalla giurisprudenza.





CARCERE, LA VERGOGNA ITALIANA

prof. avv. Alessandro Diddi

1- Il Santo Padre il 9 maggio 2024, durante i secondi Vespri della Solennità dell'Ascensione, in occasione della consegna della Bolla di indizione del Giubileo ordinario alle Chiese dei cinque continenti, aveva sollecitato i Governi di tutto il mondo ad assumere nell'Anno del Giubileo iniziative «per restituire speranza; forme di amnistia o di condono della pena volte ad aiutare le persone a recuperare fiducia in sé stesse e nella società; percorsi di reinserimento nella comunità a cui corrisponda un concreto impegno nell'osservanza delle leggi».

Cogliere questa sollecitazione sarebbe stata per il Governo Meloni una grande occasione per risolvere l'enorme problema del sovraffollamento carcerario che da anni affligge incessantemente il nostro sistema penitenziario e che, purtroppo, nessuno dei governi che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni ha tentato di affrontare seriamente.

Governare vuol dire risolvere i problemi che si presentano in un determinato momento storico ma, per farlo, occorre una profonda conoscenza della loro origine. Solo quando si hanno bene a mente le coordinate delle questioni che si affrontano se ne possono individuare le soluzioni. È come quando si cura una malattia: senza averne fatto una diagnosi precisa non si potrà mai debellarla. Se ne potranno, al limite, lenire i sintomi, ma se non si risale alla causa, essa non potrà mai essere sconfitta.

Da più parti si avverte la grave crisi che sta vivendo oggi il nostro sistema penitenziario soffocato dalle ataviche condizioni delle carceri, vecchie, del tutto inadeguate ad assicurare un trattamento dignitoso, sovraffollate e, soprattutto, totalmente disorganizzate ed inidonee ad attuare l'unico scopo che la Costituzione riconosce alla pena: la funzione rieducativa.

A tale riguardo, viene subito alla mente il Messaggio che in data 3 febbraio 2022, in occasione del suo secondo giuramento, il neoeletto Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rese al Parlamento: «dignità è un Paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurino il reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la migliore garanzia di sicurezza».

In effetti, ancora di recente, sfogliando i repertori di giurisprudenza, non è inconsueto imbattersi in decisioni della Corte di cassazione che, al termine dei procedimenti risarcitori ex art. 35-ter l. n. 354 del 1975, hanno accolto i ricorsi di detenuti da cui emergeva che durante il periodo di detenzione, oltre a non essere stato loro assicurato lo spazio minimo vitale di 3 mq (nella specie di 1.20 mq "pro capite" a causa dell'ingombro di un tavolino - da riporre in bagno per potersi coricare nel letto), non erano stati loro neppure garantiti gli elementi minimali del trattamento penitenziario a causa dell'assenza dell'acqua calda; dell'inadeguatezza del riscaldamento; del turno doccia, reso possibile tre volte a settimana con acqua fredda e la permanenza complessiva all'interno della cella per quindici ore giornaliere (così nella vertenza decisa da Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/03/2023, n. 8878 (rv. 667241-01). Ancora, è possibile incappare in decisioni che si sono dovute occupare di istanze risarcitorie avanzate da detenuti che hanno lamentato l'assenza di una effettiva e completa separazione tra il locale bagno ed il resto della camera detentiva (Cass. pen., Sez. I, 23/01/2019, n. 15306) o, ancora, la prolungata assenza di acqua potabile (Cass. pen., Sez. I, 08/02/2024, n. 21590).



La grave situazione in cui versano le carceri italiane può essere definita, come detto, un problema atavico che si presenta sistematicamente e nella stessa drammaticità da quando esiste l'unità d'Italia.

Filippo Turati, nel 1904, in un discorso alla Camera dei deputati disse che «le carceri italiane, nel loro complesso, sono la maggiore vergogna del nostro Paese. Esse rappresentano l'esplicazione della vendetta sociale, nella forma più atroce che si abbia mai avuto: noi crediamo di aver abolita la tortura, e i nostri reclusori sono essi stessi un sistema di tortura, la più raffinata; noi ci vantiamo di aver cancellato la pena di morte dal codice penale comune, e la pena di morte che ammanniscono a goccia a goccia le nostre galere è meno pietosa di quella che era data per mano del carnefice; noi ci gonfiamo le gote a parlare di emenda dei colpevoli, e le nostre carceri sono fabbriche di delinquenti, o scuole di perfezionamento dei malfattori».

Francesco Carnelutti, 40 anni dopo, in un prezioso contributo pubblicato nel 1945 dovette constatare come occorresse giungere ad una profonda revisione, «delle nostre idee o delle nostre abitudini in ordine al fabbisogno finanziario del processo. Non v'è alcun' altra funzione dello Stato, la quale debba passare avanti alla funzione giudiziaria, e di questa la funzione penale è la guisa suprema. Che finora a questa funzione siano state dedicate minori cure e minori spese che ad altre, senza confronto meno essenziali ·ai fini dello Stato, è ancora uno dei segni manifesti della nostra inciviltà. D'altra parte è ora di smettere, almeno in Italia, il malvezzo di far prevalere il decoro estrinseco della funzione alla intrinseca idoneità dell'organo, che la esercita: avere speso enormi· somme per la costruzione di monumentali palazzi di giustizia lasciando incredibili deficienze tecniche nei tribunali e nei reclusori, io spero che d'ora innanzi non sarà più tollerato» (Il problema della pena, Tumminelli, pag. 78).

Nel 1948 Pietro Calamandrei raccolse in un Volume edito dalla rivista Il ponte i contributi di autorevoli voci che descrivevano le situazioni in cui versavano le carceri italiane dell'epoca ed è incredibile dover constatare come tutto sembri essere rimasto fermo. È come se il tempo, in questo settore, non fosse riuscito a scalfire le disfunzioni nonostante i legislatori che si sono succeduti non siano certamente rimasti totalmente inerti.

Quest'anno si celebrerà il cinquantesimo compleanno della l. n. 354 del 1975 che ha riformato l'ordinamento penitenziario soppiantando il regolamento carcerario emanato in piena era fascista che, al suo interno, prevedeva norme che, oggi, ci possono apparire in un certo senso assurde, come il fatto che i detenuti dovessero essere chiamati per numero, che agli stessi, per motivi disciplinari, potesse essere somministrato pane e acqua e che, per ragioni di sicurezza, potessero essere anche applicate misure di contenzione.

Tutto questo è stato superato ma, come è stato autorevolmente notato, per molta parte quella legge – che certamente ha fatto passi da gigante rispetto al vecchio regolamento – è rimasta un gran bel libro dei sogni perché, nonostante le numerose prescrizioni che dovrebbero garantire un trattamento penitenziario conforme ad umanità ed in grado di assicurare la dignità delle persone (come, ad esempio, il fatto che gli istituti penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita e di locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative; che i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati debbano essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura, areati e riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigano e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale o, ancora, che ai detenuti ed agli internati deve essere assicurato l'uso adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda), come si è visto, ci sono ancora detenuti rispetto ai quali questi 'lussi' costituiscono ancora un miraggio.

Se è vero che la civiltà di un popolo si misura dalla qualità delle sue prigioni piuttosto che da quella dei suoi palazzi (come, secondo taluno, avrebbe detto Voltaire), si dovrebbe provare vergogna anche solo a pensare che oggi vi possano essere cittadini che subiscono trattamenti del tipo di quelli che si sono descritti, oltretutto nel più imbarazzante silenzio dell'opinione pubblica.

2- Il 13 febbraio 2021si era insediato il Governo Draghi, sostenuto da una coalizione ad ampio spettro a cui avevano preso parte anche quelle stesse forze politiche (si pensi a Lega e M5S) che, cavalcando le onde del populismo, nella precedente legislatura, non avevano mancato di imprimere sul sistema penitenziario le ombre della più violenta deriva giustizialista e securitaria (al governo Conte sostenuto dalla coalizione giallo-verde, infatti, si deve uno dei più aberranti ritocchi all'art. 4-bis della l. n. 354 del 1975 quello apportato attraverso l'art. 1, comma 6, lett. a) e b) della l. 9 gennaio 2019, n. 3, che aveva introdotto nel catalogo dei reati rispetto ai quali trova applicazione lo speciale regime dei divieti di concessione dei benefici penitenziari i reati contro la pubblica amministrazione).

Ebbene, nonostante l'eterogeneità delle forze di sostegno, sin dal momento del suo insediamento, quel Governo presieduto dall'ex Presidente della BCE aveva lanciato chiari segnali di nuovi impulsi riformatori destinati a riflettersi sul diritto penitenziario e a segnare, almeno nelle intenzioni, una significativa inversione di rotta rispetto alle esperienze del passato. Le linee più chiare di questo nuovo corso possono essere certamente rivenute nelle Comunicazioni della Ministra della giustizia, la prof.ssa Marta Cartabia, sulle linee programmatiche del suo Dicastero in materia di giustizia. Nell'ambito dell'articolato discorso presentato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato, in data 18 marzo 2021, nel tracciare la mappatura dei «problemi più

segue

CARCERE, LA VERGOGNA ITALIANA

segue dalla precedente

urgenti e improcrastinabili» da affrontare per riuscire a «contribuire a rispondere almeno ad alcune delle domande di giustizia che ardono in vari ambiti del nostro paese», la prof.ssa Marta Cartabia ha rivolto lo sguardo anche alla «fase dell'esecuzione penale» promettendo l'impegno del Governo anche in tale settore non solo perché «la qualità della vita dell'intera comunità penitenziaria, di chi vi opera, con professionalità e dedizione, e di chi vi si trova per scontare la pena, è un fattore direttamente proporzionale al contrasto e alla prevenzione del crimine», ma perché «perseguire lo scopo rieducativo della pena non costituisce soltanto un dovere morale e costituzionale - come si legge inequivocabilmente nell'art. 27 della Costituzione - ma è anche il modo più effettivo ed efficace per prevenire la recidiva e, quindi, in ultima analisi, per irrobustire la sicurezza della vita sociale».

È significativo sottolineare un passaggio della relazione della Ministra e cioè quello che contiene l'invito a rivolgere l'attenzione a quelle linee di pensiero che sempre più si stanno facendo strada a livello internazionale e che vanno nel senso del «superamento dell'idea del carcere come unica effettiva risposta al reato», riempiendo così di significato il principio del carcere come «extrema ratio».

Obiettivi, questi (così sempre la Comunicazione), che si possono realizzare anzitutto valorizzando «le alternative al carcere, già quali pene principali» e restituendo «effettività alle pene pecuniarie, che in larga parte oggi, quando vengono inflitte, non sono eseguite» e sia, in prospettiva di riforma dedicando «una riflessione anche alle misure sospensive e di probation, nonché alle pene sostitutive delle pene detentive brevi, che pure scontano ampi margini di ineffettività, con l'eccezione del lavoro di pubblica utilità» e portando a compimento le «esperienze di giustizia riparativa, già presenti nell'ordinamento in forma sperimentale che stanno mostrando esiti fecondi per la capacità di farsi carico delle conseguenze negative prodotte dal fatto di reato, nell'intento di promuovere la rigenerazione dei legami a partire dalle lacerazioni sociali e relazionali che l'illecito ha originato».

Un progetto ambizioso, dunque, che oltre ad essere coerente con l'esperienza della Ministra quale Giudice costituzionale (e segnatamente con la iniziative dei Giudici della Corte di incontrare i detenuti ristretti in alcune carceri italiane) e a porsi in ideale continuità con quanto era stato delineato (sebbene, però, solo in parte attuato) dal progetto del Ministro Orlando, ha cercato di vedere molto lontano ipotizzando il superamento della idea stessa del carcere quale strumento preferenziale di ristabilimento dell'ordine giuridico violato a seguito della trasgressione di una norma fondante il patto sociale.

Come noto, l'impegno assunto dal Governo Draghi di intervenire nel settore della Giustizia ha avuto attuazione con l'approvazione della l. 27 settembre 2021, n. 134 recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Essa, in particolare, si è contraddistinta per le numerose direttive che oltre a ridisegnare il codice di procedura penale, passerà certamente alla storia per il primo, vero e, fino ad oggi, unico tentativo di procedere ad una revisione del sistema sanzionatorio penale ispirato ad una profonda opera di decarcerizzazione attuata attraverso il ricorso a sanzioni diverse dalla prigione e l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa. Nonostante nella legge delega non fossero previste direttive ad hoc per incidere sul sistema penitenziario, mentre i lavori di approvazione della legge n. 134 del 2021 erano in gestazione, con D.m. 13 settembre 2021 la Ministra della Giustizia aveva istituito una Commissione, presieduta dal prof. Marco Ruotolo, per l'innovazione del sistema penitenziario con lo scopo di «proporre soluzioni che potessero contribuire a migliorare la qualità della vita nell'esecuzione penale, attraverso interventi puntuali sia sul piano normativo sia in forma di direttive per l'esercizio dell'azione amministrativa, fornendo anche linee utili alla rimodulazione dei programmi di formazione iniziale e in itinere che interessano le professionalità dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità».

In pochi mesi (esattamente il 17 dicembre 2021) la Commissione terminava i lavori presentando un articolato testo contenente varie proposte di modificazione (soprattutto delle norme contenute nel d.p.r. n. 230 del 2000) ed un'ampia relazione illustrativa delle varie soluzioni prospettate.

Sebbene il lavoro della Commissione possa sembrare limitato (non essendosi essa posta, come espressamente affermato nella relazione, «nella prospettiva della riforma organica dell'ordinamento penitenziario»), cionondimeno essa aveva «individuato gli interventi ritenuti indispensabili per il miglioramento della qualità della vita nell'esecuzione penale, prestando soprattutto attenzione alle attuali previsioni del regolamento penitenziario (d.p.r. 20 giugno 2020, n. 230), nonché elaborando suggerimenti per direttive e circolari amministrative che possano contribuire al raggiungimento dell'obiettivo».

3- I venti riformistici che sono spirati per diversi anni sul pianeta carcere e che hanno fatto sperare in una soluzione di continuo con il passato, hanno tuttavia subito una (certamente non inaspettata) battuta d'arresto con l'insediamento del nuovo esecutivo.

Il Governo Meloni sin dai primi discorsi in materia di giustizia, aveva fatto dichiarazioni di principio molto nette dalle quali era facile intendere che in questo settore non ci sarebbero state significative novità. Il 25 ottobre 2022, nell'intervento alla Camera per la fiducia al nuovo Governo, la premier disse che «lavoreremo per restituire ai cittadini la garanzia di vivere in una Nazione sicura, rimettendo al centro il principio fondamentale della certezza della pena, grazie anche a un nuovo piano carceri. Dall'inizio di quest'anno sono stati 71 i suicidi in carcere. È indegno di una nazione civile, come indegne sono spesso le condizioni di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria».

Certezza della pena, suicidi, dignità delle condizioni di lavoro degli agenti; queste le tematiche che il Governo ha detto di voler affrontare puntando ad un nuovo piano carceri (il precedente, risale al 2010).

Un'idea precisa, in totale discontinuità con quelle che avevano ispirato i precedenti esecutivi (che, invece, movevano dall'idea che il carcere debba essere un'extrema ratio), ribadita anche all'inizio di quest'anno allorquando il Presidente del Consiglio, nel corso di una conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dall'Associazione stampa parlamentare, affermava che «secondo me il modo serio di risolvere il problema (delle condizioni dei detenuti in carcere e il sovraffollamento, ndr) non è l'amnistia o l'indulto ma è un altro: da una parte ampliare la capienza delle carceri e poi stiamo lavorando per rendere più agevole ad esempio il passaggio dei detenuti tossicodipendenti nelle comunità».

Dalla dichiarazione di insediamento ad oggi si è ormai nel bel mezzo della legislatura –in genere considerato un po' come l'occasione per stilare i primi bilanci dell'attività di Governo – ed è dunque giunto il momento per fare qualche considerazione partendo dai dati oggettivi.

4- Il numero dei suicidi nelle carceri italiane nel corso degli ultimi due anni è continuato a crescere. Nel 2022 i detenuti che si sono tolti la vita sono stati 84; nel 2023 sono stati 66 ma nel 2024 è stata toccata la cifra di 90. Nel 2025, nei primi due mesi i suicidi sono già stati 14 (come riporta la tabella pubblicata da ristretti.it) e se questo trend dovesse mantenersi il numero record delle morti dello scorso anno sarà inesorabilmente superato.

C'è poi il dato allarmante e preoccupante di cui nessuno parla, ma che è altrettanto significativo del disagio (e della disperazione) in cui vive la popolazione carceraria, dei tentativi di suicidio registrati nel 2024, pari a 877 contro gli 821 del 2023.

Nonostante vi sia chi nega una correlazione tra la drammatica situazione in cui versano oggi i detenuti e le morti in carcere, negarla è evidentemente solo una ipocrisia se non altro perché è strano che chi si è tolto la vita lo abbia fatto proprio dopo essere entrato in una prigione.

È opinione diffusa (e per chi ha un po' di dimestichezza con i problemi che affliggono i detenuti anche condivisibile) che, in realtà, una delle principali ragioni per le quali una persona possa decidere di giungere ad un gesto così estremo può essere solo la disperazione e la mancanza di una qualunque speranza di poter vedere una luce in fondo al tunnel nel quale si è inseriti nel momento in cui si è immessi nel circuito penitenziario.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'ultimo discorso di fine anno, nel rievocare che l'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani ha scelto, come parola dell'anno, "rispetto" e che esso deve essere assicurato «anche per chi si trova in carcere» non ha mancato di ricordare che «l'alto numero di suicidi è indice di condizioni [n.d.r. di vita] inammissibili» in cui versano oggi i detenuti e di raccomandare che «abbiamo il dovere di osservare la Costituzione che indica norme imprescindibili sulla detenzione in carcere. Il sovraffollamento vi contrasta e rende inaccettabili anche le condizioni di lavoro del personale penitenziario. I detenuti devono potere respirare un'aria diversa da quella che li ha condotti alla illegalità e al crimine. Su questo sono impegnati generosi operatori, che meritano di essere sostenuti».

Appare chiaro come il monito lanciato dal Capo dello Stato ("abbiamo il dovere", egli ha detto) sia anzitutto rivolto all'esecutivo ed al Parlamento sui quali grava il macigno morale di risolvere la drammatica questione del nostro sistema penitenziario.

Lo studio delle statistiche del ministero della Giustizia sull'andamento dei detenuti restituisce un'immagine impietosa della situazione carceraria.

È dal 2004 – tanto per prendere un arco temporale dotato di una significatività – che i detenuti costituiscono un numero stabilmente superiore rispetto alla capienza regolamentare delle nostre prigioni.

Va detto che i posti disponibili nei 189 istituti penitenziari italiani si attestano stabilmente

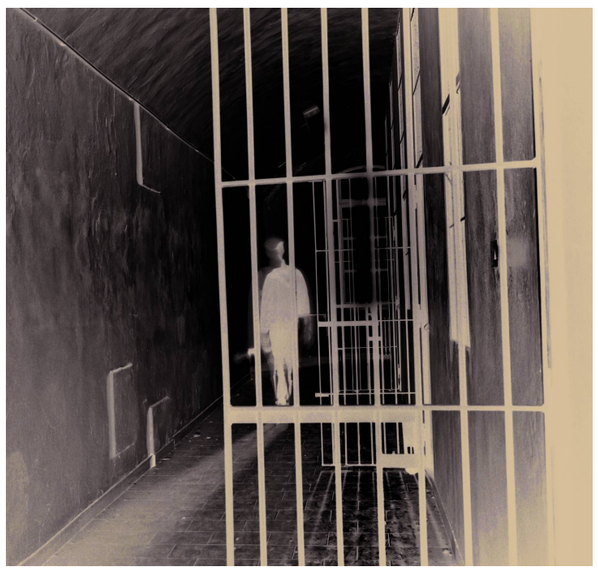
segue

CARCERE, LA VERGOGNA ITALIANA

segue dalla precedente

intorno alle 47 mila unità.
Alla data del 31 gennaio di quest'anno (vale a dire all'ultimo aggiornamento disponibile sul sito del ministero della giustizia) i detenuti presenti sono circa 62 unità, 4 mila in meno rispetto alla quota che, nel 2013, aveva dato luogo alla clamorosa (e vergognosa) condanna dell'Italia nel noto caso Torreggiani.
Anche all'epoca, la capienza regolamentare delle carceri italiane era fissata in 47 mila posti. Attualmente, dopo 15 anni (e dopo un precedente piano carcere), negli atti ufficiali si afferma che la capienza sia di 51 mila posti ma, in realtà, quella regolamentare è sempre di 47 mila posti per un indice di sovraffollamento pari al 130,59%.
Con queste strutture (e con queste risorse), se nel 2013, in occasione della storica sentenza, la fatidica soglia che dette luogo alla condanna dell'Italia da parte della CEDU era quella di 66 mila unità, tenuto conto del tasso di aumento che si è registrato in questi anni (oltre le 2000 unità ogni anno), entro un paio di anni essa sarà superata.
Come detto, la strategia messa in campo dal Governo per affrontare questa emergenza è quella di realizzare nuove carceri.
La premier Meloni, sul punto, è stata chiarissima «La mia idea non è che questo [n.d.r.: il modo serio di risolvere il problema] si debba fare adeguando il numero dei detenuti o i reati alla capienza delle carceri» (cosa che, detto per incidens, sembrerebbe l'unica praticabile) «ma adeguare la capienza delle carceri alle necessità». In poche parole, la risposta è quella di realizzare nuove prigioni.
Per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari con l'art. 4-bis del d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv. l. 8 agosto 2024 n. 112 è stata prevista la nomina di un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria «individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, dotati di specifica professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere».
Con decreto 19 settembre 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri ha designato come Commissario Straordinario il dott. Marco Doglio il quale, a mente del citato art. 4-bis, al fine di aumentare la capienza degli istituti e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti dovrebbe compiere - ovviamente nel limite delle risorse disponibili – tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti.
Il Commissario Straordinario, per legge, dura in carica sino al 31 dicembre 2025 e entro questo termine, egli dovrebbe in una prima fase (entro centoventi giorni dalla sua nomina), predisporre un programma dettagliato degli interventi necessari e, quindi, in quella successiva, provvedere all'attuazione del programma stesso mediante: interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti; realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella richiamata conferenza stampa, ha dichiarato che da questo intervento normativo si attende di poter realizzare7000 nuovi posti in 3 anni a partire dal 2025.
Tenuto conto del tasso di incremento della popolazione carceraria (e dell'eccessivo ottimismo con il quale si quantificano i tempi di realizzazione delle opere pubbliche: 3 anni), ognun vede come la prospettata riforma nasca già morta visto che i 7 mila nuovi posti possono fronteggiare, tutt'al più, il fabbisogno presente. A fronte, infatti, del tasso di crescita della popolazione carceraria (e del numero di 47 mila di capienza regolamentare), quando i nuovi 7 mila posti saranno disponibili, il numero dei detenuti sarà superiore a quello regolamentare.
5- Ma la domanda che tutti si pongono è: con quali soldi il Governo pensa di realizzare questi interventi?
Non certo con i fondi del PNRR.
Il piano di ripresa e resilienza, infatti, deve finanziare iniziative di crescita dell'economia del Paese con l'auspicio che con l'incremento del prodotto interno si producano le risorse necessarie per ripagare i debiti.
La giustizia, purtroppo, non è propriamente un settore che produce PIL (come potrebbero esserlo le strade, le ferrovie, le infrastrutture informatiche che, raccorciando le distanze ed i tempi, possono certamente favorire lo sviluppo economico).
Occorrerà, pertanto, fare luogo alle normali fonti di finanziamento della spesa pubblica e, a tale riguardo, con quattro conti si può constatare che per costruire un carcere (senza considerare i costi della successiva gestione), occorrono circa 100 mila euro per detenuto.
Va, infatti, ricordato che nel 2010, a conclusione del piano carceri, era stata quantificata la somma necessaria per la creazione di nuovi 9.150 posti detentivi (le previsioni iniziali parlavano di nuovi 18.000 posti, ma poi, all'epoca, si dovette deviare per una più modesta soluzione) in 675 milioni di euro (oltre 77 mila/euro a detenuto).
Più recentemente, secondo quanto riportato da Ristretti Orizzonti, in un articolo apparso in data 19 gennaio 2023, a commento della notizia della imminente costruzione di un nuovo Istituto di pena nella Regione Marche, si è riportato che per "Costruire un carcere da 250 posti [occorrono] circa 25 milioni di euro", vale a dire 100 mila/euro per detenuto.
Se così stanno le cose, è evidente che per realizzare l'obiettivo perseguito dalla premier si dovrebbe prevedere un impegno di spesa di 700 milioni di euro. Una cifra enorme, se si pensa che l'ultima manovra finanziaria è stata di 24 miliardi di euro.
Va soggiunto, peraltro, che si tratta dei soli costi per la costruzione delle mura, perché, poi, ad essi devono aggiungersi quelli concernenti il personale ed il mantenimento dei detenuti.
A quest'ultimo proposito si deve rammentare che, secondo i dati pubblicati da Antigone, ogni giorno i detenuti costano 10 milioni di euro per un totale di quasi 3,8 miliardi di euro all'anno.
E anche a questo proposito v'è da aprire un altro capitolo, perché i costi da programmare non sono solo quelli sin qui considerati.
Recentemente, l'ex Capo DAP Giovanni Russo, nel corso di un'audizione in Commissione giustizia alla





Camera, ha sottolineato che l'organico della Polizia Penitenziaria è scoperto del sedici per cento: su 42.850 unità gli agenti presenti in servizio sono solo 35.717.
Il d.l. 92 del 2024, al fine di incidere più adeguatamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare maggiormente le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, ha autorizzato l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria che, tuttavia, è ben lungi dal colmare l'"enormità" (per utilizzare il termine con il quale il dott. Giovani Russo ha qualificato il problema) della scopertura (che, a conti fatti, è del circa 7 mila unità).
A questo punto v'è quanto basta per chiedersi se effettivamente la strada intrapresa, quella, cioè, di costruire nuove carceri, sia in grado di risolvere la problematica del sovraffollamento o se, invece, essa non sia l'ennesimo atteggiamento demagogico posto in essere sulla pelle dei carcerati.
6. Che giudizio esprimere, in definitiva, in merito all'ambizioso progetto del nuovo Governo?
Purtroppo, nonostante le promesse e la buona volontà (certamente manifestata attraverso la nomina del commissario straordinario) non c'è da essere troppo ottimisti.
Ad oggi, non risulta ad esempio presentato il programma che il d.l. aveva demandato al Commissario di predisporre entro 120 giorni dalla sua nomina. Le somme per la costruzione dei nuovi istituti penitenziari non sembrano essere state stanziate e c'è il rischio che, come in passato, le riforme promesse non trovino realizzazione e che tutto rimanga così com'è.
Purtroppo, è una costante del nostro Paese, viste le denunce che da oltre un secolo vengono presentate sulle condizioni delle strutture carcerarie del Paese, che i problemi dai quali esse sono afflitte debbano rimanere irrisolti.

segue

CARCERE, LA VERGOGNA ITALIANA

segue dalla precedente

Fino ad oggi, nonostante i piani carceri, i commissari che si sono succeduti, sembra che il tempo, in questo settore, si sia fermato e che i Governi non siano mai stati capaci di risolvere alla radice il male che, in definitiva, oltre che sui singoli detenuti, ha ricadute sull'intero sistema e, non da ultimo, sulle irrinunciabili istanze di sicurezza che – sia ben chiaro – devono essere sempre tenute in massima considerazione da chiunque intenda affrontare le varie questioni a partire da quella del sovraffollamento.

Nessuno, infatti, auspica soluzioni ispirate ad un semplicistico buonismo. Certamente le amnistie e gli indulti non sono soluzioni ottimali anche perché è evidente che non curano il male.

Tuttavia, i provvedimenti di clemenza, in molti casi, come quelli che si presentano in questo periodo storico, costituiscono soluzioni irrinunciabili quantomeno per lenire i sintomi. Essi, soprattutto, si impongono come rimedio allorquando accompagnati da progetti di riforma (come quelli che si vorrebbero realizzare) e che, altrimenti, rischiano di naufragare sul nascere sotto il peso della pregressa situazione che si trascina nel tempo.

A proposito di questi progetti, quello che nei programmi dell'esecutivo sembra difettare è una visione più mirata sulle cause del male al fine di attuare il principale obiettivo che, secondo la Costituzione, dovrebbe essere effettivamente perseguito attraverso l'irrogazione della pena.

È banale ripeterlo, ma il costituente ha individuato quale principale finalità di un qualunque trattamento sanzionatorio quella della rieducazione. Sin dai tempi di Seneca, infatti, nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur e questo è quello che, oggi, un ordinamento civile deve pretendere dal sistema penale e che, purtroppo, non si realizza magicamente solo attraverso la costruzione di nuove prigioni. Se anzitutto non si persegue questo obiettivo, riorganizzando i sistemi di trattamento punitivi nel loro complesso ed attuando un serio studio sulle cause del crimine e di quelle della recidiva (problematiche con riferimento alle quali non esistono dati ufficiali), le carceri non basteranno mai anche perché è quasi fatale che aumenti la popolazione carceraria in un momento storico, come quello che si sta vivendo, caratterizzato da grandi fenomeni di immigrazione (non è casuale che il tasso di crescita della popolazione carceraria corrisponda a quello dell'aumento dei detenuti stranieri) e da una continua creazione di fattispecie criminose.

In questo contesto, piuttosto che sulla repressione, è sulla prevenzione (realizzata attraverso l'attuazione di misure, non solo di tipo carcerario, che realizzino effettivamente il finalismo rieducativo della pena) che si dovrebbe investire per cercare, da un lato, di far diminuire il tasso di crescita della popolazione detenuta e, dall'altro, per razionalizzare le risorse economiche a disposizione e valorizzare il patrimonio edilizio esistente.

CARCERI, SEMPRE PIÙ LUOGHI DI DISPERAZIONE

avv. Alessandra Adamo
prof. Ugo Adamo

In una conta che è macabra, dall'inizio dell'anno nelle carceri italiane si è raggiunto il numero di 88 suicidi. In un primato che è terribile, il 2024 ha sorpassato i tragici dati registrati negli ultimi anni e, in modo particolare, quelli del 2022 (85 persone detenute si erano tolte volontariamente la vita).

La Camera penale di Cosenza nell'anno appena lasciato alle spalle (era il 7 giugno) ha organizzato, unitamente alle Camere penali d'Italia, una maratona oratoria per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sul problema delle situazioni carcerarie in Italia. Chi oggi scrive ha preso parola, e lo ha fatto dinanzi a una piazza semi vuota. Cercare i motivi di tale assenza ci ha indotto a scrivere le brevi note che si consegnano all'attenzione dell'avvocatura cosentina (e non solo).

Il più recente rapporto Antigone segnala che, al 16 dicembre 2024, le persone detenute in Italia erano 62.153, a fronte di una capienza regolamentare di 51.320 posti. Dato il numero di suicidi in carcere, esso implica che il tasso suicidario della popolazione carceraria nel 2024 è stato dello 0,15%. Se lo stesso dato numerico di suicidi dovesse presentarsi al di fuori delle 'istituzioni totali' per eccellenza – se, cioè, dovesse verificarsi tra la popolazione adulta fuori dal carcere lo stesso rapporto intercorso fra suicidi e popolazione carceraria – ci troveremmo dinanzi a quello che si potrebbe definire un suicidio di massa. Infatti, se si applicasse il tasso percentuale dello 0,15% sulla popolazione adulta che vive una situazione di libertà personale (50.040.752) le vite volontariamente spezzate sarebbero state Il più recente rapporto Antigone segnala che, al 16 dicembre 2024, le persone detenute in Italia erano 62.153, a fronte di una capienza regolamentare di 51.320 posti. Dato il numero di suicidi in carcere, esso implica che il tasso suicidario della popolazione carceraria nel 2024 è stato dello 0,15%. Se lo stesso dato numerico di suicidi dovesse presentarsi al di fuori delle 'istituzioni totali' per eccellenza – se, cioè, dovesse verificarsi tra la popolazione adulta fuori dal carcere lo stesso rapporto intercorso fra suicidi e popolazione carceraria – ci troveremmo dinanzi a quello che si potrebbe definire un suicidio di massa. Infatti, se si applicasse il tasso percentuale dello 0,15% sulla popolazione adulta che vive una situazione di libertà personale (50.040.752) le vite volontariamente spezzate sarebbero state Il più recente rapporto Antigone segnala che, al 16 dicembre 2024, le persone detenute in Italia

Questa constatazione dovrebbe far tremare i polsi. E invece no. Nessuna reazione forte. Solo qualche promessa, ennesima e senza fondamento concreto, di nuove strutture detentive. La coscienza politica collettiva e sociale non ne viene scossa; e questo avviene in quanto la distanza tra chi sta dentro e chi sta fuori risponde all'idea stessa di istituzioni e di discipline repressive dell'esclusione, della reclusione e dell'isolamento.

Può quindi darsi il caso di parlare dinanzi a piazze vuote, perché non si tratta di una problematica nostra ma loro. Anzi, risulta anche fastidioso che se ne parli, persino in piazza. Ma per quello che stiamo per dire, tale pensiero erra in prospettiva; è (dovrebbe essere) tutto il contrario.

Una drammatica indifferenza, anzi la più drammatica perché coincidente con una concezione autoritaria del diritto: quella che vuole che la giustizia si eserciti con forza votata alle punizioni, quelle più severe e inflessibili. Una indifferenza – quella che si sta stigmatizzando – che deve essere superata, a maggior ragione quando le stesse istituzioni non riescono ad assolvere alle funzioni dichiarate, nel senso che i luoghi che segregano non funzionano, non possono rispettare il fine dichiarato della rieducazione, e arrivano piuttosto a disconoscere le stesse garanzie di solidarietà proprie di uno Stato sociale e pienamente costituzionale.

Quello delle carceri è non solo un problema dei detenuti e delle loro famiglie, degli operatori socio-assistenziali che vi lavorano e della polizia penitenziaria (nel 2024 si registrano ben 7 suicidi di tali operatori), quanto piuttosto una questione che riguarda noi, chi sta fuori.

È responsabilità dell'Ordinamento la capacità con la quale si riesce a punire il crimine e a reinserire in società chi ha commesso un reato e che, pertanto, deve ricevere una pena tendente alla sua risocializzazione, nel rispetto, però, della dignità umana.

A essere giudicata, allora, è la nostra stessa civiltà giuridica. Tutto all'opposto di quanto sovente si afferma: è un problema di chi sta fuori e non certo di chi dalla società è stato allontanato con una misura di segregazione.

Le carceri non sono che inesorabili luoghi di confino per persone che invece sono bisognose di risposte e alle quali, istituzionalmente, viene impedito qualsiasi progetto di recupero, di emancipazione e di riparazione. Bisognerebbe porre in essere una rivoluzione copernicana dello stesso approccio al tema della segregazione dell'altro, del diverso, dell'alienato, del deviato; sarebbe ora di prendere consapevolezza di cosa realmente

segue

CARCERI, SEMPRE PIÙ LUOGHI DI DISPERAZIONE

segue dalla precedente

si intenda per umanizzazione della pena e rieducazione del condannato, per poter assumere la pena carceraria come extrema ratio. Lo stesso deve avvenire – a maggior ragione – quando chi è accusato di un crimine si trova ancora in una condizione di attesa di giudizio da presunto innocente.
Il nuovo paradigma dovrebbe essere quello per cui si capovolge il rapporto fra regola ed eccezione, dove la regola continua a essere il rinvio costante e quotidiano alla sola misura carceraria. Tale inversione dei termini, d'altronde, è, dal 1948, un obbligo costituzionale, una missione a cui deve tendere la politica tutta ma anche la magistratura, perché la finalità della pena (afflittiva e rieducativa) accetta il ricorso al carcere solo per l'inesistenza di alternative e solo per il tempo necessario.
Se è vero che le misure alternative e le pene sostitutive cercano di sfuggire alla logica del carcere, ciò di cui v'è bisogno è non solo il ricorso a queste e ad altre misure, ma soprattutto la definizione di alternative possibili definitive, che continuano a mancare da più di settant'anni, se è anche vero (come è vero) che la misura più impiegata, la più semplice e deresponsabilizzante è comunque quella che tende alla reificazione della persona, che ne vìola la dignità: non può più essere consentito di ridurre la persona a mera esistenza biologica, in una a-relazionalità financo con se stessa (il suicidio).
E allora bisogna ritornare alla Costituzione e non solo al suo articolo 27 (umanizzazione della pena e rieducazione del condannato) ma allo stesso articolo 13 che parla dell'inviolabilità della libertà personale e dei suoi limiti. Se leggessimo con attenzione il testo costituzionale daremmo rilievo a un dato sul quale poco si ragiona: la Costituzione non identifica la pena con il carcere.
Per essa, infatti, la pena carceraria non è costituzionalmente obbligatoria; è solo una 'possibilità' giuridica anche se per il nostro Legislatore essa è l'unica.
L'art. 13 della Costituzione parla di «restrizioni della libertà personale» e di «carcerazione preventiva», istituti, questi, indicati come possibili, ma solo per la necessità dell'urgenza.
E allora, se è così importante lo stato del sistema carcerario per valutare il grado di civiltà delle nostre democrazie, non si comprende perché questo, come altri temi, non sia trattato in modo serio e maturo, ma solo con slogan ed espressioni trancianti a fini di mera e continua propaganda elettorale.
Ogni Ordinamento è tenuto, nonostante i problemi logicistici e finanziari, a organizzare il proprio sistema carcerario in modo da garantire il rispetto della dignità umana dei detenuti.
Che le persone morte nel 2022 (80 uomini e 5 donne), nel 2023 (66 uomini e 4 donne) e ora nel 2024 (86 uomini e 2 donne) siano allora un grido disperato di allarme e di aiuto, siano un monito, e non rappresentino un mero numero da consegnare agli studi di statistica.
La maggioranza di governo (di qualsiasi colore sia) sa bene che l'Ordinamento è tenuto, nonostante i problemi logicistici e finanziari, a organizzare il proprio sistema carcerario in modo da garantire il rispetto della dignità umana dei detenuti.
E sa, anche, che il bene della dignità e la realtà del carcere quasi sempre non sono due facce di una stessa medaglia.
Lo sa, perché è del 2013 la sentenza della Corte costituzionale (la n. 279) con la quale il giudice delle leggi – seppure sia giunto a una decisione di inammissibilità riconoscendo il rispetto della priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario – ha chiaramente affermato che non è più tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema del sovraffollamento carcerario: se nel 2012 era del 148%, mentre si scrive l'affollamento medio effettivo è arrivato al 132,6%, un dato che è molto vicino a quello che ha comportato la condanna dell'Italia da parte della Corte europea.
Sono infatti trascorsi undici anni da quando la Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza Torreggiani) ha condannato l'Italia per aver violato il diritto tutelato dall'articolo 3 della Convenzione (proibizione della tortura) sancendo in maniera chiara e univoca che lo Stato è «tenuto ad organizzare il suo sistema penitenziario in modo tale che la dignità dei detenuti sia rispettata», e che – quando non è in grado di garantire a ciascun detenuto condizioni detentive conformi all'art. 3 della CEDU – è tenuto ad agire «in modo da ridurre il numero di persone incarcerate, in particolare attraverso una maggiore applicazione di misure punitive non privative della libertà [...] e una riduzione al minimo del ricorso alla custodia cautelare in carcere».
Il Governo continua a scrivere decreti (c.d. Caivano) e a proporre ddl (c.d. Sicurezza): non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. D'altronde, cosa può cambiare se si continua ad assumere che se un suicidio di massa non avviene sotto i nostri occhi allora non esiste?
Chi ci ospita, invece, sa bene di cosa parliamo perché ha consegnato alla sua stessa denominazione la memoria di Luigi Gullo; e allora chi ha responsabilità riparta dalla Costituzione e da quelle splendide pagine scritte dall'illustre avvocato del foro di Cosenza in Delitto, pena e storicismo. Una teoria contro la carcerazione. Eppure può esistere una concezione mite del diritto; può esistere una via per uscire dagli stereotipi che nutrono il populismo penale (intriso di disumanità dell'indifferenza) sempre a caccia di capri espiatori, in questo caso i carcerati. Il carcere non può continuare a essere il luogo in cui si perde ogni speranza.
Detto con le parole pronunciate il 31 dicembre 2024 dal Presidente della Repubblica durante il Discorso di fine anno: «Rispetto della dignità di ogni persona, dei suoi diritti. Anche per chi si trova in carcere. L'alto numero di suicidi è indice di condizioni inammissibili [...] I detenuti devono potere respirare un'aria diversa da quella che li ha condotti alla illegalità e al crimine».



Intercettazioni:

UN PASSO AVANTI PER UNA GIUSTIZIA PIÙ EQUILIBRATA E GARANTISTA

avv. Gaetano Scalise

La recente approvazione della legge che limita a 45 giorni la durata delle intercettazioni rappresenta un significativo progresso verso un sistema giudiziario più equilibrato e rispettoso dei diritti fondamentali dei cittadini. Questo provvedimento, sostenuto con determinazione dal Governo, mira a porre fine a una prassi che, nel tempo, ha visto l'uso delle intercettazioni estendersi ben oltre i limiti inizialmente previsti, spesso senza un adeguato controllo giurisdizionale.
In passato, la disciplina delle intercettazioni prevedeva una durata iniziale di 15 giorni, prorogabile per periodi successivi di 15 giorni, ma di fatto senza alcun limite massimo. Questo ha portato a situazioni in cui le intercettazioni si protraevano per mesi, se non anni, con proroghe concesse quasi automaticamente. Una prassi che ha generato forti perplessità sotto il profilo del rispetto delle libertà individuali, imponendo la necessità di un riordino ispirato ai principi di proporzionalità e necessità.
Il Governo ha sostenuto con convinzione questa riforma, ribadendo che limitare la durata iniziale delle intercettazioni non significa depotenziare le indagini, ma assicurare che ogni proroga sia supportata da motivazioni reali e concrete. La norma non impone affatto l'interruzione automatica delle attività tecniche al quarantacinquesimo giorno, ma stabilisce un momento di verifica che rafforza il ruolo del giudice come garante dei diritti.

Non sono mancati toni allarmistici da parte di alcuni magistrati che paventano un generalizzato indebolimento dell'azione investigativa. Si tratta, però, di reazioni spesso ideologiche e slegate dal contenuto effettivo della norma. Lo ha ricordato anche il procuratore di Parma, Alfonso D'Avino, in un articolo pubblicato su Il Foglio, parlando apertamente di "allarmismo ingiustificato" e chiarendo che le intercettazioni restano pienamente utilizzabili, purché fondate su effettive esigenze e autorizzate nel rispetto delle nuove regole.
In ogni caso, la nuova disciplina non si applica ai procedimenti relativi a criminalità organizzata, terrorismo e sequestro di persona a scopo di estorsione, per i quali sono previste regole speciali che consentono una durata più estesa, in linea con le necessità investigative in contesti particolarmente complessi.
Pur in un quadro riformatore che merita condivisione e apprezzamento, non posso non sottolineare il dispiacere per la mancata introduzione di una norma da me proposta in sede di audizione presso la Commissione Giustizia del Senato. Avevo suggerito l'istituzione di un'anagrafe nazionale dei numeri telefonici in uso agli avvocati, sulla base della quale – fatti salvi i casi in cui il difensore sia indagato – si prevedesse l'automatica disattivazione dell'intercettazione. Un meccanismo semplice ma efficace, volto a rendere effettiva la tutela del segreto professionale e del diritto di difesa, troppo spesso sacrificati da prassi investigative invasive e non sempre trasparenti.
Questa legge rappresenta comunque un importante passo nella giusta direzione: porre dei confini chiari all'utilizzo delle intercettazioni, restituendo dignità al controllo giurisdizionale e centralità ai diritti fondamentali.
Occorre il nostro impegno a proseguire nel percorso di riforme che sappiano coniugare efficienza e garanzie, repressione e libertà.
Non c'è giustizia senza regole, e non c'è sicurezza senza rispetto dei diritti.



AVANTI TUTTA!

avv. Ornella Nucci

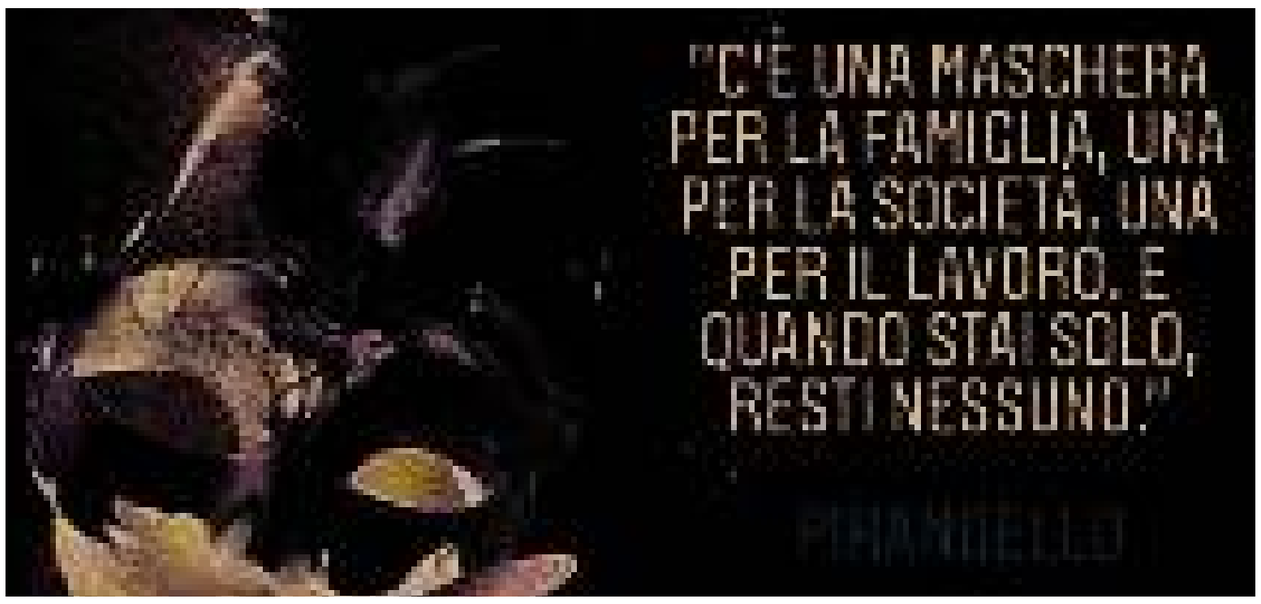
Per uno strano scherzo del destino, proprio oggi, nel giorno del Carnevale 2025, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, da me presieduto, è chiamato a prendere atto delle mie dimissioni dalla carica.
Quella di Carnevale è una festività che affonda le proprie origini nelle feste pagane, in cui si rovesciava simbolicamente l'ordine sociale e si concedeva quel *"semel in anno licet insanire".*
A volto coperto, senza farsi riconoscere, si poteva essere chiunque altri: un modo per livellare le differenze della vita e della sorte, almeno per un giorno, lasciandosi andare alle proprie follie. Da qui, l'uso delle maschere, dietro le quali ognuno celava la propria identità.
Ed ecco, allora, perché questa coincidenza di data mi fa sorridere. Perché quello di rinunciare alla Presidenza dell'Ordine più numeroso dell'intera regione, nel giorno di Carnevale, potrebbe apparire come la più bizzarra delle follie.
E, forse, lo è. Ma tutte le scelte coraggiose, nella vita, sono anche un po' folli.
Forse sono una visionaria, ma, per me, il ruolo di un Presidente che si rispetti non è solo vetrine e lustrini. È rappresentanza. È autorevolezza. È spendersi per la tutela degli iscritti.
È saper tessere rapporti con tutte le Associazioni e rappresentanze Forensi e mantenere alto il buon nome dell'Avvocatura, anche nei rapporti con la Magistratura.
È metterci la faccia, sempre. È occupare la prima linea, a testa alta ed in prima persona.
Ed ecco perché penso che il mio ruolo, per come io lo intendo, non sia delegabile, neppure quando si ha – come nel mio caso – la squadra migliore.
Questi due anni di Presidenza, oltre ad aver segnato una inversione nella rotta delle presidenze maschili, sono stati esaltanti e proficui.
Se mi è consentita una battuta, è stato come essere sempre sulle montagne russe.
Ma io sono sempre rimasta ben salda al mio posto, anche quando gli scossoni sono stati forti. E questo è quanto deve continuare a fare l'Avvocatura!
Porto scolpito nel cuore l'esempio, per me commovente, del compianto Presidente Onorario della Camera Penale di Cosenza, Avv. Ninì Feraco, il quale, nel giorno del mio esordio come Presidente, in occasione del mio primo Consiglio, ha sfidato freddo e pioggia e si è presentato, insieme al Direttivo, per venire a rendermi omaggio. Ed avendo colto lo spirare di venti contrari, ha improvvisato una sorta di lectio magistralis su Avvocatura ed Etica.
Ecco, a differenza d'altri, che non hanno saputo cogliere quell'invito all'unità, io ne sono stata folgorata.
Da quel momento – era il 15 marzo 2023 - la mia sola ed unica strategia, che mi ha guidata in questi due anni esaltanti e meravigliosi, è stata quella di lavorare per una AVVOCATURA UNITA!

segue

AVANTI TUTTA!

segue dalla precedente

Ricordo che una delle prime cose che ho fatto è stata quella di scrivere alle Camere, per proporre riunioni programmate, che avrebbero dovuto chiamarsi "EAC - Esperienze A Confronto", con l'obiettivo di scambiarsi esperienze e criticità nei diversi ambiti, penale, civile, minorile.
Pian piano, ho iniziato ad invitare tutte le Associazioni Forensi a dialogare con la Presidenza del COA. E trovare la giusta sinergia è stato un attimo. Il terreno era fertile ed è bastato innaffiarlo, perché diventasse rigoglioso.
Al di là, dunque, delle tante attività fatte, la cui elencazione rischierebbe di apparire autocelebrativa, e dell'avere sempre dedicato tempo all'ascolto di qualunque esigenza mi sia stata rappresentata, facendo della Presidenza la casa di tutti i Colleghi, il mio fiore all'occhiello è stato proprio quello di avere una strategia di insieme.
Ho lavorato fianco a fianco con il Comitato Pari Opportunità e con tutte, ma proprio tutte, le Associazioni Forensi, che, dopo anni di percorsi isolati, si sono sentite coinvolte in un progetto comune ed hanno ritrovato unità e spirito di condivisione delle battaglie.
L'idea che ho voluto trasmettere in questi due anni è quella di un COA, che non può rimanere sordo alle istanze dell'Avvocatura e delle Associazioni Forensi.
Ed ho la presunzione di ritenere che questa idea sia passata, forte e chiara.



Anche agli occhi della Magistratura, al cospetto della quale l'Avvocatura è più forte, se si presenta UNITA.
Come sta accadendo, da qualche mese, per quella battaglia di civiltà della nostra Camera Penale contro la celebrazione dei processi della DDA lontano dalla sede naturale, che è il Tribunale di Cosenza. Battaglia, che il mio COA ha fatto propria, deliberando lo stato di agitazione, al quale sono seguite tre giornate di astensione da tutte le udienze e seguiranno altre azioni, anche più incisive, già messe in cantiere.
Ora sta a Voi. Perché questa mia decisione di dimettermi dalla carica di Presidente, dovuta unicamente a ragioni professionali, che, come ho già spiegato, non mi consentirebbero di continuare a stare in prima linea, non è una resa, ma una chiamata alle armi!
Oggi ci sono le condizioni perché si continui ad avanzare, UNITI, e questa nave ha tutte le carte in regola per poter continuare nella rotta già tracciata. Io ci sarò sempre, anche dalla seconda linea, che non sarà, per me, alcuna deminutio, ma solo una linea di minore responsabilità.
Avanti tutta, allora! Con il solo monito di saper riconoscere le maschere.
Perché, per citare Pirandello, "C'è una maschera per la famiglia, una per la società, una per il lavoro. E quando stai solo, resti nessuno".
.

Donne - Giustizia - Libertà : la detenzione femminile in Italia

IL CORPO NEL REATO

avv.ta Marina Pasqua

La storia della detenzione femminile conosce un prima e un dopo con l'avvento dei movimenti femministi, i quali iniziano a svilupparsi nel biennio '60/ '70 del Novecento.
Scopo precipuo di tali movimenti, come la storia ci insegna, fu quello di attuare una rivendicazione dei diritti delle donne (dal diritto al voto, al divorzio e all'aborto, passando ad una riflessione sulla condizione della donna nel più generale contesto sociale), che porterà ad una primavera femminista.
Gli anni '70 simboleggiano, quindi, la fase aurorale dell'approccio di una ricerca scientifica sulla condizione sociale della donna detenuta.
Nel corso dei secoli, la criminalità femminile non ha avuto alcun tipo di riscontro oggettivo, a causa della totale svalutazione della donna in quanto essere capace di pensare e agire: a causa del contesto storico e di una cultura patriarcale radicata, infatti, la donna deviante veniva reputata una persona "anormale", etichettata come "strega", "malata di mente", "isterica".
I primi studi sulla devianza femminile si devono a Cesare Lombroso, il quale, partendo da una visione superata e retrograda, considerava le donne psicologicamente e biologicamente inferiori agli uomini e, quindi, più malvagie rispetto a questi ultimi, proprio perché, utilizzando le parole del Lombroso ne: La donna delinquente, la prostituta e la donna normale: "è riuscita a rovesciar tutti quegli impedimenti" - mentali e fisici -. A causa di queste limitazioni, secondo lo studioso, i delitti e i reati commessi dalle donne erano incentrati sulla commissione di azioni ritenute lesive di valori morali (come la prostituzione, la corruzione sui minori, l'infanticidio, l'aborto, l'adulterio).
Non è un caso, allora, che tra l'Ottocento e i primi del Novecento, ma anche in precedenza, le prigionie femminili svolgevano una funzione purificatrice. Luoghi ove, a causa del ruolo asfissiante attribuito alle donne in qualità di moglie, madre e figlia, la rieducazione morale si concentrava su attività di responsabilizzazione e di accudimento.
Nel Novecento, grazie ai progressi sociali e ad una rivoluzione attuata dai movimenti femministi, si passa ad una visione diversa della donna e, dunque, anche ad una differente concezione della donna detenuta. Colei che delinque non lo fa per una mera inferiorità fisica e psichica (teoria inaccettabile e totalmente erronea), ma la donna, alla pari dell'uomo, commette reati in base ai diversi fattori e percorsi di vita.
Nel corso degli anni, le teorie sostenute dalla scuola positiva - di stampo lombrosiano -, mostrando importanti criticità, vengono aspramente criticate dando spazio a nuove teorie criminologiche. Fondamentale, in questo caso, è il passaggio da una detenzione segnata dall' "amoralità" ad una detenzione per "illegalità"; le nuove analisi permettono di constatare che i reati commessi da donne sono prevalentemente reati contro il patrimonio, furti, frodi informatiche, truffe e reati e delitti di stampo mafioso.
Significativi passi avanti si sono ottenuti negli ultimi anni grazie ad un trattamento più umano nei confronti dei detenuti e delle detenute.

segue

Donne - Giustizia - Libertà : la detenzione femminile in Italia

IL CORPO NEL REATO

segue dalla precedente

Così l'art. 1 o.p.:

«Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione».

Riguardo ai maggiori diritti delle donne detenute, l'introduzione delle regole di Bangkok, del 2010, conosciute anche come Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato, hanno rappresentato una forte spinta verso un nuovo modo di intendere la detenzione delle donne e verso recenti tutele e diritti nei confronti delle recluse e dei loro figli, al fine di tutelare un diritto fondamentale quale quello dell'affettività di cui parleremo più avanti.

Attualmente, un dato su cui soffermarsi, e che è oggetto di ulteriori studi, è la notevole discrepanza nel numero di uomini detenuti di gran lunga superiore al numero di detenute: per alcuni questo dato è spiegato da una cultura improntata alla sottomissione della donna e al rifiuto dell'aggressività; vi è chi crede che le donne abbiano una maggiore abilità nel commettere determinati reati.

Permane, tuttavia, ancora il dubbio sulla sproporzione dei numeri che andrà valutato in base a studi sociologici, penalistici e criminologici.

In tutto questo c'è la certezza ineludibile che le carceri, da sempre, sono state pensate e costruite da uomini per "imprigionare" prima, e in seguito, "ospitare" altri uomini, per cui enormi sforzi devono essere fatti per far sì che le donne in stato di detenzione possano essere ospitate in questi edifici di pena senza che vi si aggiungano ulteriori sofferenze a quelle già subite e, cercare di evitare lacune nel trattamento rispetto alla detenzione maschile. Concentrare l'attenzione sulle donne detenute, anche se presenti in numero esiguo, vorrebbe dire intraprendere percorsi di trattamento che possano portare le donne, in stato di detenzione, a non recidivare una volta uscite dalle carceri.

L'esiguo numero di donne detenute all'interno delle carceri, rispetto, invece al rilevante numero di detenuti di sesso maschile, compromette l'attuazione di percorsi di trattamento che dovrebbero esser garantiti indipendemente dall'identità di genere.

In base all'ultimo Rapporto Antigone del 31 gennaio 2023, le donne sottoposte alla detenzione carceraria ammontano a circa 2.392, fra queste vi è la presenza di 15 madri con ben 17 figli al seguito.

La maggior parte delle detenute ha nazionalità italiana e gli istituti penitenziari sul territorio che accolgono esclusivamente le donne, sono solo 4 - Trani, Roma Rebibbia, Empoli, Venezia Giudecca -, mentre le sezioni femminili all'interno degli istituti correttivi maschili ammontano a 52.

E' importante sottolineare questo dato - risalente al 2023 -, prima di immergerci nell'analisi, seppur breve, della condizione delle detenute affette da patologie psichiatriche, al fine di comprendere quanto la condizione femminile nelle carceri sia sottoposta ad un grande svantaggio. Difatti, la presenza di più sezioni muliebri all'interno di queste strutture, devolute perlopiù al sesso maschile, provoca carenze nel percorso rieducativo e riabilitativo, rispetto ad una struttura esclusivamente rivolta alle donne.



Tamar Pitch, nel 1992, sosteneva che il movimento femminista anglosassone, contestasse la separazione fra istituto penitenziario maschile e femminile in quanto, lo scarso numero di donne presenti, portasse ad una inadeguata quanto manchevole, considerazione delle stesse rispetto ai detenuti uomini, producendo in tal modo la destinazione di insufficienti risorse culturali, economiche, sanitarie e assistenziali.

Altro dato interessante è la presenza, in 8 case circondariali dislocate in tutta Italia, di circa 70 detenute transgender, ospitate in apposite sezioni. Anche in questo caso, come riportato da Antigone, vi è ancor più limitazione rispetto alle attività trattamentali offerte alle donne cisgender.

Rispetto alla condizione delle donne detenute affette da disturbi psichici, è opportuno far riferimento al Rapporto dell'OsMed risalente al 2021 (Osservatorio Nazionale sull'impiego dei Medicinali), nel quale si evincono due dati importanti: che le prescrizioni di medicinali antidepressivi siano aumentate del 2.4% e, che tale percentuale sia esponenzialmente in crescita in relazione al genere femminile.

Andando ad analizzare i dati, nelle case circondariali, le donne detenute sofferenti di patologie psichiatriche gravi sono il 12.4% contro il 9.2% delle presente; più della metà delle donne in stato di detenzione, fa regolarmente uso di psicofarmaci per il trattamento di disturbi psichici, mentre per quanto concerne l'erogazione di terapie di sostegno psicologico e psichiatrico, le ore devolute a tali servizi medico-assistenziali sono, il più delle volte, insufficienti.

Lungimiranti, quanto intense, sono state le parole di Tamar "il ricorso a medicine e psicofarmaci è alto, ma è in generale l'orientamento complessivo che è maggiormente caratterizzato da approcci terapeutizzanti".

Rispetto all'utilizzo di terapie farmacologiche per la cura delle malattie psichiatriche all'interno degli istituti di pena italiani, non vi è un dato confermato e convalidato, in quanto, l'Italia non si avvale di un sistema di monitoraggio condiviso sulle condizioni cliniche delle persone recluse.

Tale mancanza, produce un'importante conseguenza, ovvero l'impossibilità di determinare se l'utilizzo e la conseguente somministrazione degli psicofarmaci, siano necessari a causa di una specifica diagnosi o siano esclusivamente pratiche devolute al "controllo" delle detenute.

segue

Donne - Giustizia - Libertà : la detenzione femminile in Italia

IL CORPO NEL REATO

segue dalla precedente

CoConcludendo, è confacente soffermarsi sulla questione OPG e REMS. Come ben ricordiamo il DL n.52/2014 ha definitivamente sancito, a far data dal 15 marzo 2015, la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, sostituendoli con le REMS - residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza -, gestite dai servizi sanitari territoriali introdotti con la Legge n. 81/2014.
Pertanto, la criticità rispetto a tale decisione è stata fin da subito evidente agli occhi, non solo dei professionisti del settore, ma anche alle persone comuni; difatti, l'introduzione di tali istituti, seppur utile nel superamento delle coercizioni manicomiali - ha creato non pochi dissidi anche all'interno delle strutture, molto spesso non idonee a trattare detenute con particolari e gravi patologie psichiatriche.
Il punto più a sfavore, sulla questione detenute e REMS, è dimostrato dal fatto che, se una carcerata "sana" diviene, in costanza di espiazione di pena, una reclusa "malata psichiatrica", non può richiedere il trasferimento presso una REMS.
Rispetto alla questione di tutela della salute delle donne detenute, è essenziale porre l'attenzione su un altro diritto spettante alle donne così come agli uomini, in stato di detenzione carceraria.
Come più volte pronunciato dalla Corte Costituzionale, vedasi la sentenza n. 26/1999, lo stato di detenzione non è valevole di per sé ad annullare la titolarità dei diritti del detenuto (e della detenuta), dovendosi riconoscere la sussistenza, in capo allo stesso (alla stessa), di un vero e proprio diritto soggettivo all'affettività nonché alla sessualità.
Il diritto all'affettività trova le proprie radici in alcuni combinati disposti: nella Costituzione, rientrando nei diritti inviolabili della persona ex art. 2, riconducibile agli articoli 29 e 31 definiti a tutela dei rapporti familiari, nonché nelle fonti sovranazionali, ovvero la Convenzione Nazionale dei diritti dell'uomo, vietando all'art. 3 i trattamenti inumani e degradanti e all'art. 8, tutelando il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
A livello nazionale, lo strumento normativo attraverso il quale si realizza il soddisfacimento del diritto all'affettività ed alla sessualità della detenuta, è quello sancito ex art. 30 ter o.p.; tuttavia, questo strumento beneficiario non fornisce una soluzione esaustiva al problema, non essendo comunque fruibile da tutte le detenute, ma solo da coloro che si trovano nelle condizioni indicate dalla legge.
Dunque, qualora le donne recluse non possano accedere ai permessi, l'unico strumento attraverso il quale riuscire a mantenere e coltivare i rapporti familiari è rappresentato dai colloqui previsti dagli articoli 18 o.p. e 37 reg. esec..
Eppure, sullo svolgimento dei colloqui e sulla loro idoneità a soddisfare tale diritto, si riconoscono molte criticità: in primo luogo, le tempistiche risultano troppo ridotte, non consentendo pertanto un proficuo scambio tra detenuta e familiare; si pensi, in seconda battuta, al luogo dove solitamente si effettuano i colloqui, grandi spazi, pieni di gente, rumorosi, dove non è garantito un minimo di riservatezza ed è anche impedito qualsiasi gesto affettuoso, come una carezza, un abbraccio o un bacio.
In ultimo, è importante sottolineare il divieto espressamente previsto nel secondo comma dell'art. 18 o.p., il quale precludeva la possibilità di gesti affettuosi e di relazioni sessuali fra i partner e fra i familiari.
In questo contesto sottoposto ad estreme forme di vigilanza visiva, i colloqui diventavano molto spesso fonte di stress, frustrazione e di ansia, non solo per le persone detenute, ma anche per gli stessi familiari - dalle statistiche si evinceva come, molto spesso, i genitori tendevano a non portare i bambini all'interno degli istituti penitenziari proprio per evitare esperienze traumatiche - . Per tale motivo, la Corte Costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 10/2024 che dichiara illegittimo il divieto di colloqui intimi tra detenuti e le persone a cui sono legate affettivamente.
Tuttavia, è opportuno sottolineare come la norma di cui all'art. 61 reg. esec, in attuazione dell'art. 28 o.p., prevede la possibilità, per le persone ammesse ai colloqui, di trascorrere parte della giornata insieme alle detenute in appositi spazi ricreati, anche se si tratta di provvedimenti del tutto eccezionali.
Inoltre, la presenza degli infanti all'interno delle carceri ha subìto un notevole oscillamento negli ultimi trent'anni, andando sempre verso il basso, sebbene nella normativa regolatrice, siano state introdotte modifiche a tutela del rapporto fra le detenute madri e dei figli minori.
L'evento che ha influenzato negativamente la presenza di minori nelle carceri è stata la pandemia da Covid-19; nel periodo pandemico si è passati dai 48 bambini nel 2019, ai 17 oggi presenti.
Secondo l'ultimo Rapporto di Antigone, il nucleo più consistente composto da 8 donne con al seguito 9 bambini, è ospitato all'ICAM di Lauro, seguito da 3 donne con 3 figli all'interno dell'ICAM di Milano San Vittore e da 1 donna con 2 bambini nell'ICAM della Casa di Reclusione femminile di Venezia.
Le madri insieme ai propri bambini sono ospitati in luoghi differenti dalle case circondariali, tendenzialmente vi sono tre tipologie di istituti.
La struttura che ospita la maggior parte di bambini è costituita dagli ICAM - Istituti a custodia attenuata per madri - i quali sono luoghi ad hoc pensati per ospitare donne incinte o con bambini sotto i sei anni, qualora i giudici ritengano che le esigenze cautelari lo consentano. Negli ICAM non vi sono sbarre, gli ambienti sono ampi, curati e vi è grande attenzione da parte degli operatori al supporto delle relazioni madre-bambino. Sono strutture più simili a case famiglie che a case circondariali.
Seconda tipologia di struttura ospitante donne e figli, non sono istituti appositi, ma aree interne dedicate: ad esempio, l'ordinamento penitenziario prevede che una donna detenuta possa decidere di tenere con sé il proprio figlio, in istituto, i luoghi adibiti a tale scopo sono le sezioni nido, solitamente separati dal resto della sezione con spazi aperti, colorati e attrezzature devolute alla cura degli infanti.
Terza categoria di struttura è costituita da luoghi interni al carcere non pensati per i bambini, ma attrezzati per poterli accogliere per un breve periodo di tempo. Sono reparti femminili che, pur non avendo al proprio interno sezioni nido, hanno alcuni ambienti dedicati dove vengono collocate le donne con figli al seguito. Infine, vi sono le case famiglie protette previste dalla L. n. 62/2011, le quali, per adesso in Italia sono soltanto 2.
Detto ciò, è opportuno riflettere su alcuni punti prioritari: bisognerebbe focalizzare l'attenzione sull'attuale condizione delle donne detenute, facendo in modo di migliorare la vita all'interno degli istituti penitenziari, dando attuazione ad una parità di genere, che, purtroppo, all'interno degli stessi non è ancora presente, nonché, dare necessaria rilevanza ai percorsi trattamentali da propinare alle detenute.
In più, occorrerebbe far sì che non si affievolisca il rapporto madre - figlio/a, consentendo anche maggiori tutele ai figli di donne detenute.

**Relazione nel convegno dal titolo : Donne In – Giustizia del 13.12.2024, organizzato dalla Camera Penale di Cosenza all'interno della II edizione di Arsdire- Rassegna di arte e diritti su: "Donne – Giustizia – Libertà".*



Crisi del modello Collegiale:

DAL GIUSTO AL "FINTO" PROCESSO

avv. Francesco Calabrò

Se sia più opportuno affidare la decisione giurisdizionale a un giudice collegiale o monocratico è un problema non certamente nuovo e costituisce una vexata quaestio molto dibattuta fra gli studiosi del processo penale e civile. Indagando sul senso della collegialità come garanzia, si scopre come il Costituente abbia considerato la stessa un valore rilevante e inquadrabile nel sistema delle garanzie cui il legislatore ordinario deve attenersi per disciplinare la composizione dell'organo giudiziario. Ciò, in ragione della maggiore affidabilità della decisione assunta dal collegio. La maggiore attenzione che il collegio – rispetto al giudice monocratico – è capace di riservare alla fase di formazione e valutazione della prova trova, del resto, riscontro anche all'interno del codice di rito. Si pensi, per esempio, a quanto disposto dagli artt. 506 e 507 c.p.p. in tema di poteri d'iniziativa probatoria d'ufficio. Com'è noto, con tali disposizioni (il cui incipit è "Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio (…)") si riconosce al giudice il potere di stimolare la formazione della prova, di indirizzare l'andamento dell'esame testimoniale affinché ogni aspetto rilevante sia analizzato e possa essere utilizzato proficuamente in sede valutativa. Ebbene, se l'utilità derivante dall'intervento del giudice in questa delicata fase del processo, non incrementasse, almeno potenzialmente, in ragione del maggior numero di giudici, sarebbe pressoché superfluo l'esplicito, nonché ripetuto, riconoscimento, ex lege, a ciascun componente dell'organo collegiale, della possibilità di richiedere al presidente di attivarsi nel compimento di quelle attività che gli articoli in esame consentono allo stesso di effettuare. Analogamente non può essere interpretato in altro modo, se non in quello di evitare il rischio di "lasciarsi sfuggire" i benefici insiti nella deliberazione collegiale, l'art. 527 comma 2 c.p.p. quando impone a tutti i giudici che hanno partecipato alla formazione della prova di enunciare «le ragioni della loro opinione» e di votare «su ciascuna opinione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre». La collegialità è espressione e garanzia di una maggiore imparzialità del giudice e come tale riconducibile nell'alveo di tutela dell'art. 111 comma 2 Cost. e garantisce l'indipendenza di giudizio da pressioni e minacce esterne che sono vanificate dalla minore personalizzazione che caratterizza la decisione collegiale. La dialettica, essenza di ogni deliberazione collegiale, è infatti il metodo più efficace per giungere ad una soluzione il più possibile depurata da tutte quelle impressioni individuali che condizionano il giudizio monocratico. Perché la collegialità possa essere espressione e garanzia dell'imparzialità del giudice deve essere autentica, nel senso che deve vedere il contributo fattivo di tutti i giudici che compongono il collegio e il rispetto del principio democratico di maggioranza.



La garanzia della collegialità, infatti, si dissolve in «mera parvenza» o si tramuta in un «monologo», quando, «la testa pensante, che è poi quella che stila la motivazione, è invece soltanto una, magari in dissenso della maggioranza».
Di certo per essere autentica (la collegialità) il collegio deve essere stabile, ovvero non subire mutamenti dei componenti, specie nei processi con istruttoria dibattimentale complessa e lunga.
La stabilità consente a tutti i componenti di confrontarsi direttamente con le prove e assimilare in egual modo le informazioni provenienti dall'istruttoria. Se un tempo la stabilità era assicurata dalla stretta osservanza del principio di immutabilità, la cui portata oggi risulta compromessa dal nuovo art. 495 ter c.p.p. e ancor prima dall'indirizzo ermeneutico originatosi dopo la nota sentenza delle sezioni unite Bajrami (Cassazione Penale, Sezioni Unite, 10 ottobre 2019, n. 41736 Presidente Carcano, Estensore Beltrani, imp. Bajrami), oggi si assiste ad un più frequente (e disinvolto) mutamento della composizione nei collegi. È proprio dalla sentenza Bajrami che prende l'avvio il procedimento di erosione del principio di immutabilità del giudice. Con tale pronuncia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato l'ampio tema delle regole che il giudice (o la nuova composizione collegiale) subentrante al precedente, deve osservare per una corretta rinnovazione del dibattimento, imposta dall'art. 525 comma 2 c.p.p.
Si è finito per limitare le ipotesi di rinnovazione della richiesta (e assunzione) di prove in caso di mutamento del giudicante (solo quando il giudice lo ritenga necessario) impedendo quel necessario connubio tra giudice e prova dichiarativa.
A farne le spese è proprio il principio di immutabilità del giudice secondo cui, alle deliberazioni della sentenza, concorrono i medesimi giudici che hanno partecipato al dibattimento, a pena di nullità assoluta. Se prima del nuovo indirizzo ermeneutico ogni mutamento della composizione metteva a rischio l'intera istruttoria già compiuta, tanto che, a richiesta di parte, la prova dichiarativa doveva essere rinnovata, oggi questo pericolo, è una mera eventualità.
Il nuovo art. 495, comma 4 ter c.p.p., introdotto con la Riforma Cartabia, al fine di temperare gli effetti dello tsunami causato dalla Sentenza Bajrami, ha previsto che "Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di "specifiche esigenze". Ebbene, a farne le spese, il rapporto diretto tra giudice e prova. Gli effetti sono più critici nei procedimenti collegiali dove v'è il rischio che ogni udienza abbia una diversa composizione con magistrati che partecipano ad una sola udienza e non possono conoscere l'eventuale attività compiuta. È così che le garanzie della collegialità vengono ad essere vanificate, per non dire annullate. Stando così le cose, tornando alla vexata questio iniziale, non possiamo che dubitare dell'utilità, allo stato, di questo "finto" modello collegiale. Quante volte capita di avere chiara la sensazione che le argomentazioni delle parti (accusa e difesa) non vengano ascoltate o, comunque, di vedere il magistrato distratto? E questo, si badi, non è problema solo di oggi.
Voglio concludere con un simpatico aneddoto tramandatoci da un grande avvocato (Luciano Revel, in Scritti e ricordi): "Mi accadde molti anni or sono di assistere in Corte d'Appello ad una scena che al momento mi parve solo buffa, ma in seguito ritenni meritevole di attenzione.Allora la Corte d'Appello era composta da cinque magistrati: un presidente e quattro consiglieri, anziché due come oggi. Stava discutendo un giovane avvocato che a me parve, e lo era, come potei constatare quando successivamente lo conobbi molto bravo.
Ad un tratto il Presidente fermò con un cenno il difensore e rivolto ai componenti della Corte disse testualmente: Se i Signori Consiglieri che siedono alla mia destra, anziché parlottare fra loro, facessero come i Consiglieri alla mia sinistra che dormono, non mi impedirebbero di ascoltare il difensore".
Con preoccupazione e rammarico, non possiamo che concludere dicendo che oggi, nulla è cambiato, se non il numero dei componenti della Corte, non più cinque, ma tre.

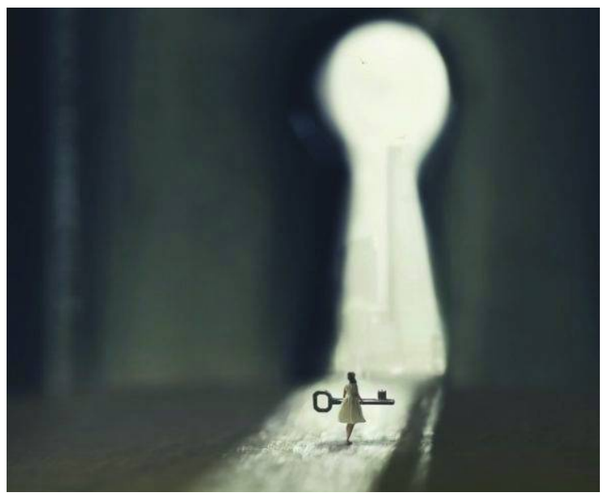
L'Uomo oltre le sbarre

ALLA RICERCA DELLA DIGNITA' PERDUTA

avvocati Antonella Rizzuto, Erika Rodighiero, Rossana Bozzarello, Nicoletta Grandinetti, Annunziata Paese, Paolo Viceconte, Giorgio Loccisano,

coordinatrice degli Osservatori della CP di Cosenza avv. Valentina Spizzirri

Quale migliore occasione, che poter scrivere per una rivista dal titolo "(in)GIUSTIZIA. Parola alla Difesa", per parlare di CARCERE?
Perché, quando si parla di carcere, quando si parla di Persone ristrette in carcere, sembra calare il più assoluto silenzio e, purtroppo, è proprio in questo silenzio che si palesa il disinteresse e, ancor prima, l'ignoranza come mancanza di informazione, da parte della "società libera" verso l'argomento.
L'Osservatorio "Carcere, Diritti e Società" della Camera Penale di Cosenza è dedicato alla memoria dell'avvocato Riccardo Polidoro (Responsabile dell'Osservatorio Carcere dell'UCPI, venuto a mancare l'anno scorso), che ha rivolto la propria vita alle battaglie condotte in seno all'Unione, per tentare di rendere il Carcere un luogo umano. Ed è proprio da Uomini, da Toghe, come lui che dobbiamo e vogliamo prendere esempio per dare voce a tutti coloro che non possono parlare, per dare voce a chi più diritti non ha.
Eppure, fatti di cronaca, portati generalmente all'attenzione dell'opinione pubblica, mostrano come sia spesso frequente il ricorso all'odio come soluzione per reprimere reati commessi e come vi sia una sfrenata ricerca di rispondere alla violenza con altra violenza.
Giusto a titolo di esempio e parafrasando quanto capita di leggere sui social network : "Tizio ha fatto questo? Chiudetelo in carcere e gettate le chiavi!"; "Caio ha fatto quest'altro? Uccidetelo!"
Ma noi – donne e uomini di diritto - ricordiamo a noi stessi che la grande conquista del nostro Ordinamento è stata l'abolizione della pena di morte! E grandi sono stati i nostri Padri Costituendi, che, proprio con l'introduzione dell'ARTICOLO 27, hanno sancito che "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato."
Ed allora ci chiediamo: che fine ha fatto questo "senso di umanità"? Che non è sinonimo di "pena" - intesa come mera compassione - e non è nemmeno il voler raggirare la sorte di un reo posto - ad opera di un Giudice terzo e all'esito di un Giusto Processo - di fronte alla propria responsabilità penale, per gli sbagli commessi. Ma è molto, molto di più.
Che fine ha fatto la ragione umana, il cui "sonno genera mostri", per citare Goya?
Noi riteniamo che sarebbe necessaria una buona dose di sensibilità, per poter andare oltre il semplice guardare e cominciare, invece, a vedere che la popolazione detenuta non rappresenta un mondo a parte; un sotterraneo fatto di mostri, derelitti della società o, più semplicemente, uomini ritenuti colpevoli, che hanno meritato di essere sbattuti in una cella dove finire il resto della loro vita.
Da questo punto di vista, invero, il carcere rappresenta un mondo parallelo al mondo della società civile, che tale è e tale deve rimanere.
Ma l'errore di fondo – cui è facilmente vittima proprio l'opinione pubblica - è il non considerare la diretta concatenazione che, invece, esiste tra la società carceraria e i cosiddetti "liberi", perché, se una pena non sortisce il suo effetto rieducativo, fortemente voluto ed espressamente richiesto dal nostro Legislatore, tali limiti non possono non ripercuotersi sulla stessa società libera, con aumento del tasso di criminalità e di recidivanza.
E, se ciò accade, vuol dire che il sistema ha fallito e che urgono rimedi.
La verità, infatti, è che sull'argomento "carcere" in Italia sussistono dati e circostanze allarmanti su cui non possiamo assolutamente tacere e che, anzi, denunciamo a gran voce.
Le carceri italiane sono sovraffollate e questo sovraffollamento non riguarda nemmeno i soli detenuti cosiddetti "definitivi", ma coinvolge anche tutte le persone sottoposte a custodia cautelare; tra queste, infatti, pensiamo a quanti sono indagati e imputati per reati associativi o per condotte aggravate dall'agevolazione o dal metodo mafioso, per cui opera la presunzione relativa di pericolosità prevista dall'articolo 275, comma terzo, del codice di procedura penale, in ordine alle esigenze cautelari. Non tralasciamo, inoltre, lo sbarramento alla concessione di benefici, disposto dall'articolo 58 dell'Ordinamento Penitenziario, in grado di provocare conseguenze devastanti anche dal punto di vista psicologico, ancor di più in persone assolutamente non avvezze agli ambienti carcerari, operando per un lungo periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena, o è stato emesso provvedimento di revoca di una misura alternativa.
Le carceri italiane, inoltre, sono carenti di concrete prospettive per il futuro, perché chi sconta la propria pena e torna ad essere libero difficilmente vedrà un proprio inserimento nel mondo del lavoro e, purtroppo, tornerà con molta probabilità a delinquere, non per vivere ma per sopravvivere.
Le carceri italiane pullulano di detenuti stranieri ma, sovente, manca la figura del mediatore culturale, per cui vi è una notevole difficoltà di comprensione della lingua italiana e l'unica soluzione, per gli stessi, è provare ad aiutarsi tra di loro.
Ed ancora: le carceri italiane sono luogo non di fine pena ma di fine vita, perché, sì, di carcere si muore e si continua a morire. Basti pensare che solo in questo anno, alla data del 26 febbraio, sono quattordici i casi di suicidio registrati - l'ultimo dei quali avvenuto nel carcere di Cremona - e che dall'anno 1992 di suicidi se ne sono verificati ben 1837.
Doveroso evidenziare, sul punto, che presso il Palazzo di Giustizia di Cosenza, ad opera e su iniziativa della Camera Penale, è stato apposto un macabro "CONTATORE DI SUICIDI", proprio con lo scopo di informare e, ancor di più, di sensibilizzare, per quanto ciò sia possibile, la comunità e gli addetti (e non) ai lavori, circa la vera e propria emergenza cui quotidianamente ed incessantemente, purtroppo, siamo costretti ad assistere.
Che di carcere si muore ne è ulteriore conferma il numero di suicidi che colpisce il Corpo di Polizia Penitenziaria (ben 85 dal 2012 di cui 7 solo nel 2024), a riprova del fatto che le spesso degradanti condizioni di vita intramuraria coinvolgono l'intero sistema giustizia ed alimentano il numero di vittime (senza distinzione) di una precaria gestione della fase esecutiva o cautelare della pena.
Ed allora occorre riflettere sulla dimensione di questo crescente fenomeno, giacché le morti in carcere - per il carcere – non sono soltanto drammi personali, ma sono drammi di Stato e se di carcere si continua a morire, vuol dire che il carcere è tortura.
Peraltro, dati statistici confermano che le fasi più delicate, riguardo atti di autolesionismo e suicidi, sono l'ingresso nel carcere e le dimissioni, perché proprio in queste fasi possono manifestarsi i cosiddetti eventi sentinella, i quali – se trascurati – si traducono in reazioni comportamentali scomposte e/o incontrollate, fino a giungere ad epiloghi drammatici e irreversibili. Tuttavia, gli innumerevoli fattori inerenti al sovraffollamento, alla carenza di organico, all'inadeguata assistenza sanitaria, specie per il supporto psicologico, alla carenza di spazi aperti di maggiore osmosi con il mondo esterno, dove poter coltivare tanto il rapporto con gli affetti quanto attività rieducative non fanno altro che alimentare l'isolamento del detenuto dalla società ed esasperarne la detenzione, con conseguente difficoltà di gestione da parte del personale penitenziario, sortendo così l'effetto opposto rispetto alla funzione rieducativa della pena, di cui all'inizio si scriveva.
Senza tacere sulle pietose condizioni igienico – sanitarie in cui versano la maggior parte degli istituti di pena, le quali privano i detenuti della più piccola briciola di dignità.
Pertanto, che il carcere non sia un albergo, come sosteneva quel Magistrato di Sorveglianza nel rispondere ai numerosi ricorsi presentati dai detenuti di Sollicciano - i quali lamentavano la situazione inumana della vita nelle sezioni penitenziarie del carcere fiorentino - lo sappiamo benissimo e nessuno intende su questo sindacare, ma la dignità umana è ben altro.



segue

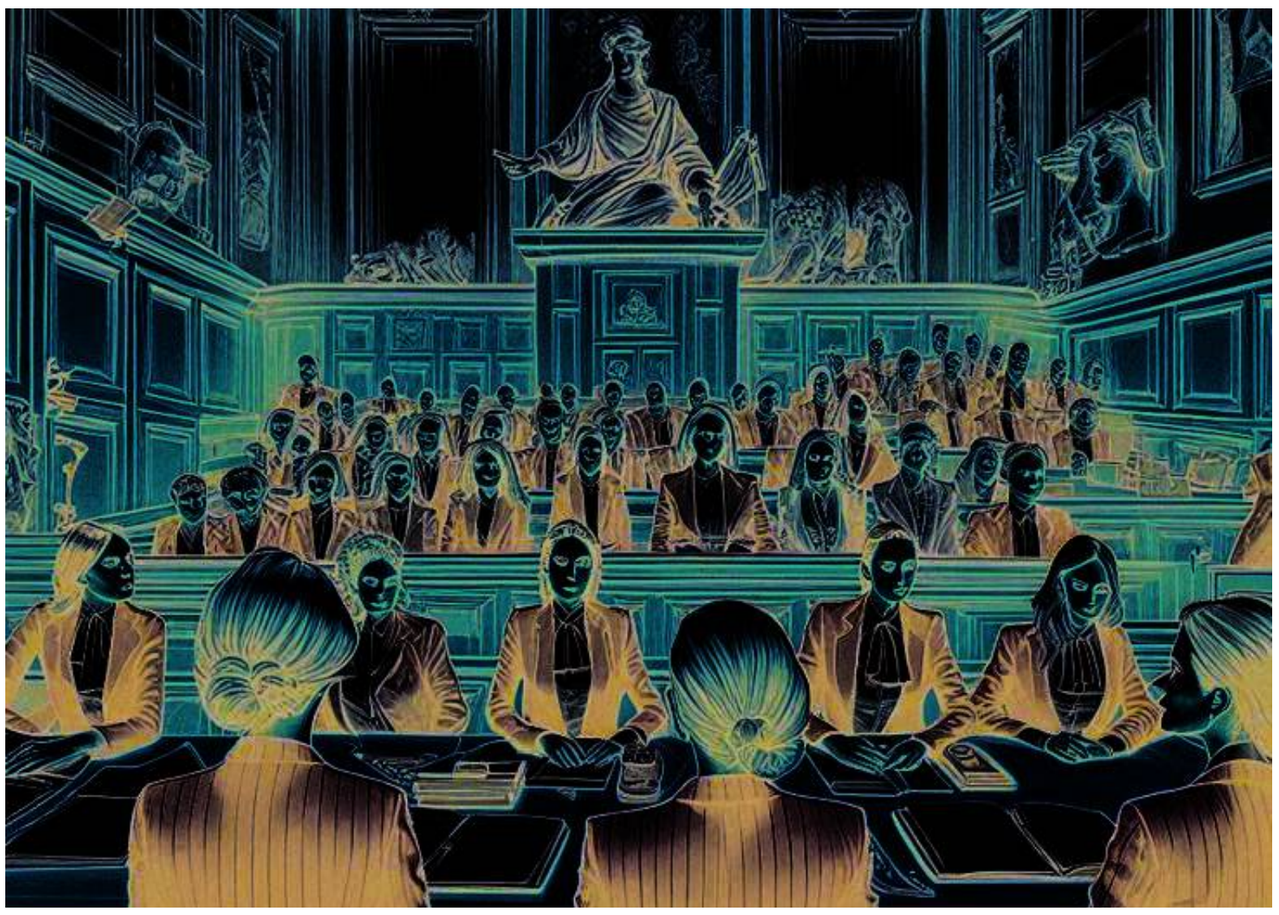
L'Uomo oltre le sbarre

ALLA RICERCA DELLA DIGNITA' PERDUTA

segue dalla precedente

La dignità umana è - per tutti - un bene prezioso, il più fondamentale, che né l'espiazione della pena, né la custodia cautelare hanno il dovere/diritto di annullare.
Sta di fatto che, dopo innumerevoli avvisi, moniti, inviti e preghiere, rivolti finanche dalla più alta carica dello Stato e per giunta dal Sommo Pontefice, affinché il Governo adottasse i più opportuni e urgenti provvedimenti atti a porre un freno all'emergenza dei suicidi in carcere e al collegato problema del sovraffollamento carcerario, nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 2024 è stato pubblicato il decreto legge n. 92 (cd. "decreto carcere"), recante "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia", in vigore dal 5 luglio.
Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha tenuto subito a precisare che tale decreto non può essere definito uno "svuota carceri", giacché questo sarebbe un termine inappropriato e diseducativo. Il termine esatto sarebbe, dunque, "carcere sicuro".
Allo stesso tempo, il Ministro ha definito l'intervento come una misura volta all'umanizzazione carceraria.
A ben vedere, però, il citato decreto contiene poco o nulla di, effettivamente, umano.
Basti pensare che, a distanza di ormai quasi un anno dalla sua entrata in vigore, ancora le soluzioni ai veri problemi, di fatto, non hanno trovato concretizzazione.
Invero, da un'interrogazione parlamentare dello scorso 19 febbraio, è emerso che da parte del Governo, per come espressamente asserito dal Ministro Nordio, vi è stata "nell'immediatezza una iniezione di risorse finanziarie, che sono tutte mirate al benessere, si fa per dire, di chi è privato della libertà personale", ma, pur avendo avuto grandi parole, le azioni sembrano andare in altra direzione e non si evidenziano ancora azioni concrete né per quanto riguarda il problema del sovraffolamento; né per quanto attiene alla crescente piaga dei suicidi; né per ciò che concerne l'inserimento dei detenuti nel mondo del lavoro e nemmeno con riferimento ai detenuti cosiddetti "psichiatrici" e con problemi di tossicodipendenza.
Nessuna soluzione di fronte a tali emergenze, al punto che sembra essersi perso di vista quel principio costituzionale di rieducazione che la detenzione carceraria dovrebbe avere.
Sicché, non ce ne voglia il Ministro Nordio se consideriamo come un "premio di consolazione" – peraltro, per come ci dicono i fatti, di ben difficile quanto lunga attuazione, quanto promesso nel citato decreto e cioè che "per assicurare un più efficace reinserimento dei detenuti nella società", venga prevista l'istituzione di un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale di coloro che hanno i requisiti per accedere alle misure penali di comunità, ma che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento"

Invero, se pensiamo, ad esempio, che in Scozia, con un surplus di appena 300 unità su 8000, è stato avviato un piano per rendere gli istituti di pena vivibili e, con un'azione tanto tempestiva quanto coraggiosa, vi è stato il rilascio anticipato di 390 detenuti, che ha ridotto del 40% la percentuale di pena da scontare per i reati minori, capiamo bene come l'azione preventiva possa essere – e di fatto è – salvifica, rispetto ad un'azione postuma.
Eppure, i dati parlano chiaro: secondo il Consiglio d'Europa, il nostro tasso di suicidi carcerari (7,6 ogni 10mila detenuti) triplica quello scozzese. Segnale, questo, di un diritto al collasso, dove il diritto alla rieducazione – sancito, si ripeta, dall'articolo 27 della nostra Costituzione – rischia, purtroppo, di diventare carta straccia.
Di tal ché, come potrebbero e dovrebbero incidere gli interventi indicati dal nostro Governo sulla crescente, allarmante, emergenza dei suicidi in carcere, allo stato, non ci è dato saperlo.
Ciò che è certo è che l'umanizzazione carceraria, sì come intesa dal nostro Governo, nulla ha a che vedere con il concetto di umanità vero e proprio.
Peraltro, anche il concetto di "affettività" in carcere resta del tutto estraneo al Governo stesso, nonostante l'invito ad opera della Corte Costituzionale - con la sentenza n. 10 del 2014 – a creare appositi spazi per garantire colloqui intimi/visite tra la persona detenuta con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia e la prevista possibilità di intervento del Legislatore "stabilendo termini e condizioni diversi da quelli enunciati, purché idonei a garantire l'esercizio dell'affettività dei detenuti, nel senso fatto proprio dalla presente pronuncia."
Per tale motivo, considerato questo silenzio da parte del Governo su un tema così delicato quanto importante, quale quello della coltivazione degli affetti e del ragionevole diritto alla sessualità – "quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie" - e, tenuto conto del crescente aumento di casi di suicidio cui assistiamo, noi ci chiediamo se davvero bastino (solo) 6 telefonate al mese, da "concedere" alla Persona ristretta in carcere, per garantire alla stessa l'esercizio all'affettività.
Probabilmente - ma a questo punto noi riteniamo di dirlo, purtroppo, con certezza - la risposta a tale domanda l'avremo solo quando altre morti per suicidio saranno avvenute.
Eppure, ricordando le parole della Consulta, "una pena che impedisce al condannato di esercitare l'affettività nei colloqui con i familiari rischia di rivelarsi inidonea alla finalità rieducativa. L'intimità degli affetti non può essere sacrificata dall'esecuzione penale oltre la misura del necessario, venendo altrimenti recepita la sanzione come esageratamente afflittiva, sì da non poter tendere all'obiettivo della risocializzazione. Il perseguimento di questo obiettivo risulta anzi gravemente ostacolato dall'indebolimento delle relazioni affettive, che può arrivare finanche alla dissoluzione delle stesse, giacché frustrate dalla protratta impossibilità di coltivarle nell'intimità di incontri riservati, con quell'esito di "desertificazione affettiva" che è l'esatto opposto della risocializzazione."
Ecco, noi riteniamo che, in punto di UMANITA' della pena e di DIGNITA' delle Persone detenute, con questa sentenza della Corte Costituzionale sia stato aperto senza dubbio un nuovo scenario nel sistema penitenziario e che, finalmente, si stia valorizzando sempre più l'idea che il carcere non è una discarica in cui i detenuti vengono gettati come rifiuti.
Tuttavia, come diceva l'avvocato Riccardo Polidoro nei suoi preziosi insegnamenti, "prima di rieducare i detenuti, bisognerebbe rieducare l'opinione pubblica" a considerare la Persona ristretta, con i propri diritti e doveri, come essere umano.
Capiamo bene, dunque, come la strada da fare per raggiungere tale obiettivo sia ancora lunga.



Riflessioni in tema di separazione delle carriere dei magistrati

QUIS CUSTODIET CUSTODES ?

avv. Roberto Le Pera

Chi sorveglia il giudice rispetto alle ingiuste detenzioni? Il giudice.
Chi sorveglia il giudice rispetto alle ingiuste imputazioni? Il giudice.
Chi sorveglia il giudice rispetto agli errori giudiziari? Il giudice.
Chi sorveglia il giudice rispetto alle sue responsabilità? Il giudice.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
E la legge è l'interpretazione data dal giudice dell'enunciato normativo.
Dunque, i giudici sono soggetti alla loro stessa interpretazione.
Si pensi a quanta responsabilità e dignità costituzionale, in termini di autogoverno, ha giustamente, correttamente riservato ai giudici questo Stato di diritto, che, proprio per ritenersi tale, ha deciso di assoggettare il giudice solo e unicamente alla legge
Ma questo credito fiduciario, concesso dallo Stato al giudice, è stato adeguatamente ricambiato ?
Lo spaccato giudiziario consegnatoci dal "caso Palamara" è desolante.
Si può ritenere che l'autonomia della magistratura sia intaccata da una seria riforma sulla separazione delle carriere -qual è l'attuale- oppure sia stata persa nella notte dell'Hotel Champagne, tra l'8 e il 9 maggio 2019?
E non si riproponga il tema -agitato dai detrattori della riforma- del timore che la separazione priverebbe pubblici ministeri e giudici della medesima cultura della giurisdizione.
Perché tale differenza, nei fatti, esiste.
Il magistrato del pubblico ministero, in qualche caso, sta divenendo opinionista in salotti televisivi nei quali, nella più completa assenza di contraddittorio qualificato, diventa, perciò, bocca della verità: anziché limitarsi all'osservanza della legge e alla sua applicazione, la critica diffusamente e mediaticamente in modo tale da assurgere a quel ruolo di parte partigiana inconciliabile con la terzietà della funzione giurisdizionale.
QUESTA E' LA RAGIONE PER CUI LO IUS DICERE, DEVE CONTINUARE AD APPARTENERE SOLO AL GIUDICE.
PERTANTO, È PRIVO DI OGNI FORMA DI INTERESSE IL FATTO CHE IL PM ABBIA LA STESSA FORMA MENTIS DEL GIUDICE.
CIÒ CHE INVECE INTERESSA -non solo a noi Avvocati, ma ad una società veramente democratica- È CHE IL GIUDICE NON ABBIA QUELLA DEL PM
E allora.
L'avvocatura, nella comunicazione sociale o social, dovrebbe evitare che la giustissima riforma sulla separazione -che è ancor più giusta perché porta con sé la formula del sorteggio che evita il predominio delle correnti sul corretto esercizio della giurisdizione- venga avvertita come una sfida dell'avvocatura contro la magistratura.
L'errore che l'avvocatura dovrebbe evitare è quello di partecipare a sessioni e incontri esclusivamente tenuti tra avvocati e magistrati ossia tra coloro che rimarranno sempre delle proprie idee.
L'errore è non far stare al centro di ogni serio dibattito sulla separazione delle carriere il cittadino che, indagato, per questo sottoposto a cautela personale carceraria e inserito in un maxiprocesso di centinaia di presunti innocenti, scopre, dopo venti giorni, che l'ordinanza con cui è stato arrestato è la riproposizione della richiesta di cattura di un Pubblico Ministero. E che un giudice lo abbia successivamente scarcerato per aver riconosciuto la illegittimità di quel provvedimento non significa che non v'è bisogno della separazione delle carriere, anzi è la conferma della necessità di un sistema differenziato che garantisca le libertà sin dal principio e le condizioni all'esito dell'impugnazione del malcapitato.
Occorre parlare alla gente, per fare comprendere la civiltà di questa riforma della separazione, con espressioni più semplici.
Non bisogna parlare di guerra, di riforma contro i magistrati.
Non ha senso.
E' fuorviante, populista, perdente
Bisogna far comprendere che la separazione delle carriere non è la riforma di questa o di quella parte politica.
Ma che è la pazza idea di "stato veramente di diritto" condivisa pienamente anche dal più alto riferimento di legalità, Giovanni Falcone, che l'ha sempre ritenuta coerente con la Costituzione.
Il rischio è che si trovi conveniente far passare la separazione delle carriere come uno scontro tra politica e toghe, perché una chiave simile -come affermato dall'avvocato Beniamino Migliucci, Presidente della Fondazione dell'Unione delle Camere penali italiane- offrirebbe l'opportunità -ai detrattori della riforma- di dire ai cittadini: vedete, dovete scegliere tra chi i delitti li contrasta, gli Avvocati, e chi, spesso, è sorpreso dai magistrati nel commetterli.Perché è innegabile come ancora convenga, a più di una persona, fare avvertire l'avvocato come il difensore del delitto anziché del diritto.
Occorre che la gente comprenda che il ruolo che la Costituzione assegna alla magistratura non è quello di potere ma di ordine giudiziario che applica la legge.
Occorre far comprendere a chiunque, iniziando dai nostri cari, sì dalle nostre case, che quella Costituzione portata in alto dalla magistratura -in occasione delle recenti inaugurazioni giudiziarie- noi Avvocati la teniamo cucita sulle nostre toghe quando ci asteniamo dalle attività giudiziarie NON PER LA TUTELA DI NOSTRE PREROGATIVE, MA PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE.
L'auspicio è che la magistratura, successivamente alla riforma sulla separazione, quella Costituzione continui ad alzarla ancora più in alto e possa iniziare a scioperare in maniera ancor più rumorosa -ribellandosi, come fa l'avvocatura- ogni volta che le nostre carceri si macchiano di suicidi, ogni volta che viene leso il diritto delle parti a celebrare i processi nelle sedi naturali, ogni volta che un numero esiguo di magistrati componenti del Tribunale della libertà, come sovente è accaduto nel nostro distretto di Catanzaro in occasione dei maxiprocessi, debba decidere, in pochi giorni se non in poche ore come previsto dal codice, il destino giudiziario di centinaia di indagati per centinaia e migliaia di provvisorie incolpazioni e imputazioni.

(in)GIUSTIZIA
parola alla difesa

CAMERA PENALE DI COSENZA
"Avvocato Fausto Gullo"

Lunedì 7 aprile 2025 - Anno II - Numero 1

(in)Giustizia - Parola alla Difesa

Periodico trimestrale edito dalla
Camera Penale di Cosenza
"Avvocato Fausto Gullo"

Direttore Responsabile: Antonio Sanvito

Comitato Scientifico di Redazione:
Il Consiglio direttivo della Camera Penale di Cosenza - Alessandra Adamo, Valentina Spizzirri, Domenico Caputo, Angelo Nicotera, Pietro Sammarco, Sergio Sangiovanni, Francesco Santelli, Gabriele Posteraro, Roberto Le Pera

Direzione, redazione e stampa

Piazza F. e L. Gullo, c/o il Tribunale di Cosenza

Recapiti telefonici:
0984 21 031 - 331 22 33 522

E-mail:
ingiustiziacamerapenalecosenza@gmail.com

Registrazione e protocollo

Registrazione
Tribunale di Cosenza, prot. n. 3 del 2 ottobre 2024
Finito di stampare il mese di marzo 2025